CMXI SEDUTA

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1952

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Presentazione di relazioni su domande) . . . . *Pag.* 37731

Congedi 37730

Decreto legislativo (Diniego di ratifica da parte di Commissione speciale) 27731

Disegni di legge:

(Approvazione da parte di Commissione permanente e di Commissione speciale) . . . 37730

(Presentazione) 37748

(Trasmissione e suo deferimento all'esame della Commissione finanze e tesoro) . . . 37730

Disegno e proposta di legge (Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) . . 37730

Disegno di legge: « Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per la emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità » (2511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

TOMÈ, *relatore* 37771
VANONI, *Ministro delle finanze* 37771

Disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (2263) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

CASO . . . . . *Pag.* 37748
JANNELLI 37751, 37763, 37768
GIUA 37752
MONALDI 37753, 37765
ALBERTI Giuseppe 37754
SACCO 37756, 37763
PANETTI 37757, 37762
FERRABINO, *f. f. relatore* . . . 37758 e *passim*
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* . 37760 e *passim*
FORTUNATI 37764
BANFI 37764, 37769

Disegno di legge: « Norme particolari in materia di riforma fondiaria » (2737) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione) — **Proposta di legge di iniziativa dei senatori De Luca, Tartufoli ed altri: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a beneficio dei proprietari assoggettati ad espropriazione, che abbiano tre o più figli, e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati, che abbiano figli » (1571)** (Ritiro):

SALOMONE, *relatore sul disegno di legge* . 37731
MILILLO, *relatore di maggioranza sulla proposta di legge* 37735
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 37739

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

RISTORI . . . . . *Pag.* 37744
PIEMONTE 37745
CARELLI 37746

Interpellanza (Annunzio) 37775

Interrogazioni (Annunzio) 37776

Sull'ordine dei lavori:

LUSSU 37773, 37775
CINGOLANI 37774
MOLÈ Enrico 37775

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Cesare per giorni 3 e Ghidini per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegno di legge e suo deferimento all'esame della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento 1962 » (2746).

Valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito tale disegno di legge all'esame della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Invito la Commissione finanze e tesoro a riferire con relazione orale, perchè il disegno di legge possa essere posto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Deferimento di disegno e di proposta di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno e la seguente proposta di legge all'esame e all'approvazione:

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Determinazione territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno » (2422-B), di iniziativa del senatore Tartufoli (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (2742).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1988-D) (*Approvato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente:

« Ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente impugnabilità, con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, isti-

tuiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 » (2549) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, concernente norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (2550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, concernente disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2671) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 367, concernente proroga dell'efficacia della legge 16 giugno 1938, n. 1122, recante provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato » (2711) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Diniego di ratifica di decreto legislativo da parte di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, nella riunione di stamane, ha stralciato dal disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2517) il decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249: « Riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che divengono cittadini del Territorio libero di Trieste » e ne ha negato la ratifica.

Presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Boeri ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), le relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere contro il senatore Enrico Molè (*Doc.* CCII).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e le relative domande saranno iscritte all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme particolari in materia di riforma fondiaria » (2737) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). — **Ritiro della proposta di legge, d'iniziativa dei senatori De Luca, Tartufoli ed altri: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a beneficio dei proprietari assoggettati ad espropriazione, che abbiano tre o più figli e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati, che abbiano figli » (1571).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme particolari in materia di riforma fondiaria » e della proposta di legge, d'iniziativa del senatore De Luca ed altri: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a beneficio dei proprietari assoggettati ad espropriazione, che abbiano tre o più figli, e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati che abbiano figli ».

Essendo stata chiusa la discussione generale, ha facoltà di parlare il senatore Salomone, relatore sul disegno di legge.

SALOMONE, *relatore sul disegno di legge*. Onorevoli colleghi, il senatore Canaletti Gaudenti ha definito la mia relazione telegrafica; ma ciascuno ha il suo metodo: l'onorevole Canaletti Gaudenti avrebbe fatto una dettagliata analisi statistica con la competenza che lo distingue, io invece ho il sistema di scrivere e di parlare il meno che sia possibile. Ad ogni modo credo che la relazione sia chiara; essa è una esposizione del contenuto del disegno di legge. Il mio intervento sarà meno breve, ma sempre contenuto in limiti ristretti e avrà, soprattutto, un tono serenamente critico di quelle che sono state le censure mosse al disegno di legge. Naturalmente la prima censura che è oggetto del mio esame è quella dell'onorevole Spezzano, e ciò per due motivi:

prima di tutto per i nostri rapporti di simpatia reciproca, pur essendo ai due estremi; in un secondo luogo perchè la sua censura è una censura fondamentale che investe tutto il disegno di legge.

Secondo la tesi dell'onorevole Spezzano, questo disegno di legge rivelerebbe l'intendimento del Governo in genere e del Ministro dell'agricoltura in ispecie di diminuire — non voglio usare le parole forti che ha usato l'onorevole Spezzano — le proporzioni dell'applicazione della legge di riforma fondiaria. In verità, se davvero questo fosse stato l'intendimento del Ministro dell'agricoltura, noi non avremmo assistito ad una applicazione così celere, così rapida, così drastica della legge di riforma fondiaria. Quindi il contegno del Governo e del Ministro dell'agricoltura in ispecie su questo disegno di legge dimostra che la volontà è tutt'altra che quella di diminuire l'applicazione della legge nella sua importanza, cioè quella di contenere le eccezioni nei limiti più ristretti possibili. Infatti non sono mancate le sollecitazioni nell'altro ramo del Parlamento di estendere, ad esempio, la portata dell'articolo 2 del disegno di legge, là dove si contempla l'esenzione dell'espropriazione, in forza dell'articolo 10, delle aziende a carattere zootecnico, anche ad altre aziende. Voi sapete certamente — lo sapranno almeno coloro i quali hanno seguìto i lavori della Camera — che ci sono state istanze perchè, anche per quel che riguarda le aziende a carattere zootecnico, fosse esteso il disposto della legge, oltre che alle aziende di allevamento di equini e bovini, a cui è limitata la disposizione dell'articolo 2, anche a tutte le altre aziende di allevamento di ovini, suini ed altre specie di animali.

Ebbene, non bastò questo. Naturalmente c'erano state delle istanze perchè fosse estesa l'esenzione alle aziende viticole nonchè a quelle risicole, ma il Ministro dell'agricoltura resistette e mantenne il riferimento dell'articolo 2 solo alle aziende zootecniche e limitatamente ai bovini e agli equini.

La verità è che, nell'applicazione di una legge di grande importanza, quale è quella della riforma fondiaria, si presentano a volte delle situazioni meritevoli di considerazione, per cui la stessa applicazione non è molto facile. Vi sono contrasti, vi sono resistenze da parte degli interessati. Ora a quelle che sono le resistenze da parte degli interessati si può opporre quella che è l'energia del Governo, ma vi sono delle esigenze alle quali non si può rispondere sempre di no. Ed allora è stato presentato questo modesto disegno di legge che nell'altro ramo del Parlamento non ha destato eccessivi contrasti, al punto che vi è stata anche una dichiarazione di astensione fatta dall'onorevole Grifone. In questo disegno di legge vi sono delle esenzioni dalla espropriazione con tre norme: la prima riguarda le società cooperative di lavoratori manuali della terra, l'articolo 2 riguarda le aziende zootecniche e l'articolo 4 si riferisce a delle agevolazioni ai proprietari aventi più di tre figli. Sull'articolo 1 relativo alla esenzione dalle espropriazioni dei terreni appartenenti alle cooperative di lavoratori manuali della terra non c'è stato nessun dissenso. Si è rilevato dall'onorevole Spezzano che sarebbe forse inutile una disposizione di legge. Io non credo, perchè dal punto di vista strettamente giuridico l'applicazione dell'articolo 10 non si sarebbe potuta estendere alle cooperative. Quindi è una norma necessaria, accolta da tutti favorevolmente. La disposizione dell'articolo 2 per quel che riguarda le aziende a carattere zootecnico ha sollevato solo qualche leggera critica; alcuni avrebbero voluto ampliarla, avrebbero voluto cioè che si fosse riferita anche agli ovini, ma senza accorgersi che introdurre un ampliamento non solo avrebbe snaturato il carattere della legge, ma si sarebbe avuto il riferimento, per quel che riguarda gli ovini, alle aziende a tipo estensivo mentre la caratteristica dell'articolo 10 è precisamente quella di esonerare dall'espropriazione le aziende a carattere intensivo. L'articolo 2 dà tutte le garanzie, anzi vi sono tante condizioni che saranno pochissime le aziende che potranno godere dell'articolo 10 della legge.

Ma vi è un punto dolente che ha destato gli allarmi e ha suscitato le più vivaci critiche dei colleghi, ed è l'articolo 4. La cronaca fu fatta da diversi oratori, a cominciare dall'amico senatore Canaletti Gaudenti. Potrei perciò fare forse a meno di ricordare i pre-

cedenti, ma siccome sono il relatore devo pur riferire, soprattutto dopo le critiche che mi sono state mosse per la brevità della relazione, debbo pur ricordare sommariamente quali siano questi precedenti. Sia nel disegno di legge ministeriale per la Sila sia nel disegno di legge stralcio, sia nel disegno di legge di riforma generale fondiaria, vi è una disposizione la quale suona così: « La quota di proprietà non soggetta ad espropriazione è aumentata del 10 per cento per ciascun figlio del proprietario oltre il primo ». Venuta questa disposizione quando si è trattato della legge Sila all'esame della Commissione, la Commissione è stata di parere contrario. Riportata in Aula la questione, venne un emendamento Bisori che era più limitato di quel che non fosse la disposizione del disegno di legge. Si votò su quell'emendamento dell'onorevole Bisori e non pare che sia stato approvato. Si fece una votazione per appello nominale, e si constatò che il Senato non era in numero legale. L'onorevole Bisori ritirò l'emendamento e quindi per la legge Sila nessuna disposizione a favore dei proprietari che avessero uno o più figli. La questione si ripropose quando venne in esame la legge stralcio, e la questione fu esaminata alla Camera dei deputati dove si pronunciarono a favore della disposizione agevolatrice di esenzione a favore dei proprietari aventi più figli — dico questo perchè è bene che i colleghi abbiano tutti gli elementi di valutazione — tanto il Governo nella persona del ministro Segni quanto il relatore di maggioranza onorevole Germani. La Camera fu di avviso contrario; quindi la disposizione non venne introdotta nel disegno di legge. Venuto quel disegno di legge all'esame del Senato vi fu una proposta anche da parte dell'onorevole Bisori e di altri, proposta la quale fu ritirata in seguito alle premure dell'onorevole Ministro di agricoltura, data l'urgenza che quel disegno di legge fosse approvato integralmente nel testo della Camera dei deputati. Senonchè in quell'ottobre 1950 fu proposto dall'onorevole Bisori, dall'onorevole De Luca e da altri 30 colleghi un lungo ordine del giorno che porta la firma dell'onorevole Tartufoli seguìta da quelle dei colleghi Merlin, Carelli, e che finisce con la firma del senatore Salvi: « Il Senato della Repubblica, apprestandosi ad approvare la legge relativa alle norme per l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione di terre ai contadini, nella formulazione concretata dalla Camera dei deputati, per il proposito di arrivare al più presto ai procedimenti esecutivi, valevoli ad apportare il beneficio di questa nuova fase della riforma agraria, in vaste zone agricole italiane, invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad appoggiare l'esame e l'approvazione, in via immediata, di un disegno di legge che stabilisca le modalità opportune perchè siano conteggiate, a favore dei proprietari e delle terre soggette allo scorporo, aliquote determinate di esse, sia pure minime, per ogni figlio, secondo le indicazioni a suo tempo date dallo stesso Presidente del Consiglio e secondo le stesse conclusioni che, in sede elaborativa, avevano adottato le singole Commissioni legislative del Senato e della Camera, nella loro maggioranza ».

Non leggo il resto perchè il nocciolo dell'ordine del giorno sta nelle parole che ho letto. Dopodichè, non essendoci stato un disegno di legge ministeriale, l'onorevole De Luca e parecchi altri colleghi presentarono una proposta di legge che conteneva le stesse disposizioni della legge di riforma, con un'aggiunta a favore degli assegnatari, che avessero più figli. Si diceva: poichè un trattamento di favore per i proprietari aventi figli viene operato, quell'assegnazione deve seguire il criterio delle famiglie numerose.

Il disegno di legge venuto in Commissione, non ebbe una sorte fortunata, perchè la maggioranza votò contro il passaggio agli articoli, per cui non si discusse neanche dell'emendamento proposto dall'onorevole Bisori, a cui fa riferimento l'onorevole Braschi, nella sua relazione di minoranza. Il senatore Braschi, che era stato pregato di riferire su quella proposta di legge, diventò infatti relatore di minoranza, e, invece, relatore di maggioranza fu designato l'onorevole Milillo.

Ora quella proposta di legge è stata ritirata, e quindi io ritengo che l'onorevole Milillo abbia già avuto piena vittoria: non dovrà dunque fare fatica per un maggiore successo, restando a me il piacere di averlo qui vicino come relatore, una volta tanto, di maggioranza, di una proposta di legge. Tanto più che gli dò atto che condivido perfettamente le ragioni che egli così

acutamente ha svolto nella sua relazione e che si riferiscono alla grave difficoltà ed al grave inconveniente che sarebbero derivati dall'approvazione di quella proposta di legge. (*Interruzione del senatore Carelli*). Ormai quella proposta di legge è stata ritirata: anche se non lo fosse stata, sarebbe rimasta inoperante perchè già i decreti di espropriazione sono stati pronunziati. Io ritengo quindi che voler insistere, come si è fatto ieri, sopra una proposta di legge ormai decaduta, significa proprio avere un atteggiamento aggressivo contro i mulini a vento, perchè quella proposta di legge ormai, anche per volontà dei suoi autori, non esiste più. Ed allora, che cosa resta? Resta il disegno di legge ministeriale, col suo articolo 4. Dico subito che tale articolo si differenzia profondamente dalla proposta di legge De Luca, e si differenzia anche dall'emendamento proposto dall'onorevole Bisori, perchè, laddove la proposta dell'onorevole De Luca riguarda la esclusione dall'espropriazione di una quota di terreno relativa al numero dei figli, riguarda quindi la espropriazione, la disposizione dell'articolo 4 del disegno di legge ministeriale si riferisce invece al terzo residuo. Non solo, ma anche l'emendamento dell'onorevole Bisori era di una portata più ampia, in quanto stabiliva che tutto il terzo residuo sarebbe rimasto in possesso del proprietario espropriato, quando avesse avuto un determinato numero di figli. Invece l'articolo 4 del disegno di legge ministeriale si riferisce ad una percentuale oltre il terzo figlio.

È bene dunque precisare che con tale articolo 4 intanto il proprietario che avesse già fatto domanda per ottenere la trasformazione di una terza parte dei suoi terreni espropriati può ottenere l'intera quota in quanto abbia più di sei figli. Ora, dato che l'onorevole Canaletti Gaudenti ci ha insegnato ieri che la media della famiglia è di poco più di quattro figli, si vede che la portata della disposizione contenuta nell'articolo 4 si riduce a ben poco: a qualche migliaio di ettari.

Fondamento dell'articolo 4. Onorevoli colleghi, io ho ammirato tutte le elucubrazioni in materia evangelica che si sono fatte in questa Aula. Il Vangelo è stato sostenuto pro e contro la tesi. Io non mi permetto — ho troppa fede e troppa umiltà per permettermelo — di parlare del Vangelo in tali questioni profane riguardanti il disegno di legge. La impostazione che io do al problema si collega con quanto io sostenni da relatore del disegno di legge stralcio. Nel disegno di legge che poi fu la legge 21 ottobre 1950 vi furono due disposizioni che furono introdotte dalla Commissione, modificate quindi dalla Camera e approvate dal Senato: le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 10.

Mi permetto una volta tanto di citare me stesso: « La ragione », dicevo nella relazione alla legge stralcio, « di una deroga » (e mi riferivo alla disposizione dell'articolo 9, cioè alla concessione di una terza parte dei beni sottoposti all'espropriazione al proprietario perchè li trasformasse e trattenesse una metà di questo terzo, cioè una sesta parte del terreno espropriando) « è nel fine di consentire ai proprietari animati da buoni propositi di collaborare per il raggiungimento degli scopi della legge col conseguente alleggerimento degli oneri, utile specie nel periodo iniziale dei compiti non facili e non lievi degli enti la cui organizzazione e funzionalità non potranno essere complete immediatamente »

Ed è altresì vantaggioso sotto il profilo dell'ordine finanziario, è un atto di fiducia verso l'iniziativa privata messa alla prova per un'alta finalità sociale ed economica, iniziativa privata che non dobbiamo sottovalutare, soprattutto quell'iniziativa privata della classe media; fiducia che traspare da un'altra disposizione della legge stralcio, l'articolo 10, quando si tratta di esentare dalla espropriazione delle terre che hanno costituito delle aziende modello, concetto del resto che ha permeato tutte le disposizioni della legge sull'altipiano silano quando si vollero escludere dall'espropriazione tutti i terreni che erano stati trasformati.

Era un atto di riconoscimento a favore di coloro i quali avevano agito bene contro quelli che avevano agito male, quindi a favore degli operatori e invece contro coloro i quali non avevano operato. È il principio medesimo dell'incoraggiamento dell'iniziativa privata che è a fondamento dell'articolo 4 del disegno di legge ministeriale.

La disposizione contenuta nell'articolo 4 vuole essere precisamente di incoraggiamento

a coloro i quali si assumono l'onere di trasformare i terreni che costituiscono il terzo residuo; e si dice: poichè voi avete avuto un'iniziativa, vi siete assunti la responsabilità di trasformare il terreno con la vostra attività, anticipando i denari per una parte dei terreni soggetti alla espropriazione, io vi do un ulteriore premio quando voi siete padri di famiglia e potrete — ecco la parte sociale della disposizione — in questa maniera avviare i vostri figliuoli, i giovani che oggi si distaccano sempre più dalla terra, all'agricoltura.

Noi abbiamo, sì, con le nostre leggi incoraggiato la piccola proprietà coltivatrice, ma vi sono anche altri tipi di imprese che meritano di essere incoraggiati soprattutto quando sono limitati da quelle che sono le norme della legge sui contratti agrari, le quali impediscono che ci possa essere il *rentier* e si vuole assolutamente che coloro che si dedicano all'agricoltura debbano stare proprio attaccati al fondo. Ed allora se qui non si tratta di princìpi di famiglia numerosa ma si vuole, invece, incoraggiare l'iniziativa privata e si vuole rivolgere i giovani verso la terra, credo che il fondamento dell'articolo 4 sia tale da meritare il vostro consenso. Vi invito a meditare su questa considerazione brevissima ma che implica concetti fondamentali ed importanti che meritano la vostra approvazione.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo esaminare il disegno di legge nella visione unitaria, ciascuno approvando quello che lo riguarda, ma non bisogna guardare soltanto ciò che piace. Vi sono esigenze, vi sono istanze da parti diverse e il Governo ha cercato di tenerne conto, le ha valutate ed ha accolto quelle che meritavano una favorevole considerazione. Bisogna quindi avere una visione unitaria e considerare le agevolazioni non solo per quelle che riguardano le società cooperative ma anche per tutte le altre, perchè le istanze vengono da parti diverse.

Noi fino adesso abbiamo esaminato alcune delle disposizioni, ma ce ne è una sulla quale richiamo la vostra attenzione ed è contenuta nell'articolo 3: è la proroga di delega che il Parlamento dà al Governo per i decreti legislativi di espropriazione il cui ultimo termine è il 31 dicembre 1952. Vi prego di voler considerare con la massima attenzione e con il senso di responsabilità che vi distingue tale questione. Noi corriamo il rischio, se si apporta un qualsiasi emendamento a questo disegno di legge, di privare della delega il Governo e di non rendere possibile più l'espropriazione oltre il 31 dicembre 1952, là dove delle circostanze non previste, come ad esempio quella dello sciopero della Corte dei conti, hanno impedito che si potesse entro il 31 dicembre 1952 portare a termine l'espropriazione. Pertanto, se questo disegno di legge non avrà l'approvazione nel testo integrale della Camera dei deputati, noi corriamo il rischio, abbiamo anzi la certezza che la delega non sarà operante, e, per qualche migliaio di ettari che vogliamo risparmiare, forse dovremo fermarci nella esecuzione della legge.

Per questi motivi, per queste considerazioni la maggioranza della Commissione dell'agricoltura, propone a voi, onorevoli colleghi, l'approvazione completa ed integrale del disegno di legge in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Milillo, relatore di maggioranza sulla proposta di legge.

MILILLO, *relatore di maggioranza sulla proposta di legge*. Signor Presidente, signori senatori, prendendo la parola per ultimo in questo dibattito, non posso propormi altro compito se non quello di prospettare alcune considerazioni riassuntive e integrative delle cose già dette, allo scopo di precisare il nostro punto di vista, il punto di vista della mia parte, sugli aspetti fondamentali dei disegni di legge che sono oggi in discussione.

Le questioni di cui ci occupiamo sono due: c'è la questione delle agevolazioni previste per i proprietari espropriati che abbiano più figli; c'è la questione dell'estensione del concetto di azienda modello.

Questione dei figli. Dice il senatore Salomone: ormai la legge De Luca è ritirata, e nessuno vorrà combattere contro dei mulini a vento. Onorevole Salomone, è vero che la legge De Luca è stata ritirata, ma è stata ritirata per essere travasata nell'articolo 4 del disegno di legge ministeriale, e anche se è esatto che l'articolo 4 ha una portata diversa, poichè investe una quantità di terra minore di quella

che la legge De Luca avrebbe sottratto alle disponibilità da assegnare ai contadini, è pur vero che nei suoi elementi sostanziali il problema rimane e deve essere esaminato ed analizzato con la serietà che esso richiede.

Cominciamo col guardare un po' da vicino la norma come era formulata nella proposta di legge De Luca prima e ora nell'articolo 4 del progetto ministeriale. Sia l'una che l'altra formulazione parlano in genere di figli, senza alcuna distinzione.

Sembra questa una dizione chiara e che non dà luogo a dubbi e invece essa pone tutta una serie di quesiti e di rilievi. I figli! Quali figli? Saranno solo i figli legittimi o si aggiungeranno i figli naturali e i figli adottivi? I figli di qualunque età? Tratteremo allo stesso modo il proprietario che ha dei figli minori alla cui educazione deve ancora provvedere e quello che ha dei figli cinquantenni che hanno già raggiunto una loro autonoma posizione sociale ed economica? Faremo lo stesso trattamento di favore ai proprietari con figli che non abbiano un loro patrimonio e a quelli con figli dotati di beni propri, magari ingenti? Almeno quando si discusse di questo argomento in occasione della legge sulla Sila il senatore Tartufoli ebbe il buon senso di fissare un limite proponendo che si considerassero solo i figli che non avessero già altra terra per loro conto per una estensione, mi sembra, di 260 ettari. Metteremo sullo stesso piano i figli che non hanno avuto alcuna anticipazione sul patrimonio paterno e quelli che hanno ricevuto già delle donazioni? Calcoleremo due volte questo beneficio, una volta per il patrimonio paterno e una volta per il patrimonio materno, dal momento che, come ricordava il senatore Grava, la proprietà si sposa assai spesso con la proprietà e i matrimoni si fanno con i certificati catastali? E come tratteremo quei proprietari che, pure essendo soggetti alla legge stralcio non abbiano soddisfatto in pieno la loro quota di scorporo perchè il di più necessario per soddisfarla integralmente si trovava fuori del comprensorio di riforma? Abbiamo avuto tanti casi di questo genere, di proprietari che, putacaso, dovevano dare mille ettari ma siccome nel comprensorio di riforma non ce ne erano che 600 e gli altri non si potevano andare a prendere fuori del comprensorio hanno finito con godere di un abbuono. Dovremmo, in tali casi, accordar loro il beneficio di una ulteriore riduzione in ragione del numero dei figli? E i figli beneficati che oggi non rientrano nelle tabelle di scorporo? Aggiungendo al loro patrimonio il di più previsto da questa legge, raggiungeranno e supereranno i limiti di applicazione della legge stralcio ma ne resteranno ugualmente fuori perchè quel di più non sarà stato conteggiato?

E non basta. Mi sapete dire, voi che vi preoccupate tanto dei figli del proprietario scorporato, quale garanzia avete che la terra loro riservata da questa legge e per questo sottratta ai contadini, sia poi veramente ad essi assegnata dal padre?

Dato infatti che questa legge non muta e non può mutare il Codice civile, il padre potrà bensì lasciare ai figli la terra così accantonata per loro, ma potrà anche non lasciargliela e godersela o disfarsene diversamente; ed allora il fine che dite di proporvi non sarà affatto raggiunto. Si afferma dal senatore Braschi e anche nella relazione che accompagna il disegno di legge ministeriale, che questo dovrebbe costituire un incoraggiamento alle trasformazioni agrarie, un incitamento all'iniziativa privata come diceva il senatore Salomone. Ma anche questo è inesatto, signori Senatori, perchè i termini per le domande del terzo residuo sono scaduti nè questa legge li riapre; per cui il beneficio che vi accingete a concedere non può aver incitato coloro che fecero la domanda a suo tempo e tanto meno può incitare ora gli altri. Per quelli, d'altra parte, ai quali il terzo residuo è stato già riconosciuto, agisce la minaccia della sanzione dello esproprio totale e senza indennizzo, qualora non adempiano all'obbligo che hanno assunto della trasformazione.

Così, in definitiva, questo beneficio si risolve in un ingiusto privilegio che voi concedete a chi, a suo tempo, presentò la domanda di terzo residuo a danno di chi la domanda non fece e magari avrebbe fatto se, inizialmente, avesse potuto prevedere l'ulteriore vantaggio che oggi tardivamente sancite.

Sull'estensione che si viene a sottrarre ai contadini, naturalmente, si è cercato di minimizzare. Ricorderò che quando si cominciò a parlare sulla stampa del disegno De Luca, un giornale non sospetto, il « Globo » del 10 giugno 1951, calcolò che la disponibilità totale di terra

si sarebbe ridotta di ben 100.000 ettari. Con la formula dell'articolo 4 del disegno di legge ministeriale certamente non sono più 100 mila ma sono sempre parecchie migliaia. (*Cenni di diniego del senatore Tartufoli*). Onorevole Tartufoli, sul totale di 46.000 ettari — a tanto ammonta l'estensione complessiva delle concessioni di terzo residuo — pur non essendo possibile fare dei calcoli precisi che richiederebbero una specifica indagine sulla situazione familiare dei singoli proprietari scorporati, si ha motivo di ritenere che con questa legge si avrà una riduzione di 10-15.000 ettari, che dovremmo avere scrupolo di sottrarre ai contadini italiani. Che se questa cifra non vi apparisse documentata, la colpa non sarebbe nostra, giacchè era dovere del Ministro presentatore del disegno di legge indicarne con precisione la portata e gli effetti pratici.

Ed eccoci, signori senatori, alla questione di principio, su cui si è imperniato l'intero dibattito. Io, per la verità, ritengo che assai meglio avrebbero fatto i sostenitori della tesi dell'onorevole De Luca ad invocare altre ragioni, di opportunità, di prudenza legislativa, di gradualità o che so io e non un principio morale il cui richiamo appare piuttosto incauto. Quale è infatti questo principio? Il principio fondamentale, si dice, della morale cristiana: quello che vuole difesa e protetta la famiglia, creandole una particolare situazione di privilegio. Per quanto mi riguarda, io non riconosco autorità a nessuna chiesa, a nessun codice morale trascendente perchè penso che le ispirazioni profonde della sua condotta morale l'uomo debba attingerle dall'intimo della propria coscienza.

Non penso quindi di arrischiarmi a fare l'esegesi del Vangelo ed in questo apprezzo la professione di umiltà del senatore Salomone. Ma mi consentirete tuttavia di rilevare che voi su questo che pur considerate uno dei princìpi fondamentali della morale cristiana siete apparsi divisi. Non si trattava certo di una questione di dettaglio in cui potesse essere spiegabile una difformità di opinione tra di voi, eppure vi siete vivacemente divisi. Il fatto è che non esiste altra morale se non quella che dà la terra ai contadini, ed è una morale che non rispecchia solo l'interesse di una categoria, seppure ampia, di cittadini, ma ha valore universale; perchè dare la terra ai contadini significa liberare gli oppressi, alleviare l'umana sofferenza, significa riscattare il lavoro; significa riconoscere la preminenza del diritto di chi la terra feconda col suo sudore. Ma la vostra morale, senatore De Luca, è una morale di classe! (*Commenti dal centro*).

DE LUCA. Lei non se ne intende! Parlino delle cose che sanno e non di quelle che negano.

MILILLO, *relatore di maggioranza sulla proposta di legge*. Sappiamo queste cose assai meglio di quanto non le sappiate voi e soprattutto di quanto non le pratichiate voi. (*Approvazioni dalla sinistra*). Voi avete due morali...

DE LUCA. La morale è una sola! (*Interruzione del senatore Venditti*).

MILILLO, *relatore di maggioranza sulla proposta di legge*. Una morale per i ricchi e una morale per i poveri. È morale di classe, la vostra.

CONTI. Sta facendo un discorso per gli elettori: taccia, tanto più che so di un accordo fra voi e loro.

MILILLO, *relatore di maggioranza sulla proposta di legge*. Parlo quanto e come credo di parlare, senatore Conti.

SPEZZANO. Anch'io ho una parte di responsabilità perchè ho discusso il disegno di legge, quindi chiedo al senatore Conti a quale accordo allude.

CONTI. L'accordo di approvare il disegno di legge.

MILILLO, *relatore di maggioranza sulla proposta di legge*. Nego nel modo più preciso: non vi è nessun accordo...

PRESIDENTE. Prego i senatori di tacere. Senatore Milillo, prosegua senza raccogliere le interruzioni.

MILILLO, *relatore di maggioranza sulla proposta di legge*. Se si tratta, come voi avete detto, di una questione di principio, allora la questione di principio resta anche se dalla legge De Luca si ripiega sul progetto ministeriale; per cui quando l'onorevole Canaletti Gaudenti, il cui discorso ho seguìto attentamente, dichiara di disapprovare le proposte di De Luca ma di approvare quelle del Ministro, egli mi deve permettere di osservargli che non è possibile, sul piano dei princìpi, giustificare questa sua posizione, perchè un principio non consente mezzi termini, non può essere accolto o respinto a seconda della estensione maggiore o minore di

terra che con la sua applicazione viene a essere detratta dalla disponibilità totale. Se esso è esatto e giusto ha ragione De Luca; se invece, come io ritengo, è profondamente ingiusto e contrario alla morale evangelica, l'onorevole Canaletti Gaudenti non può che votare sia contro la legge De Luca sia contro il testo ministeriale.

E passo alla seconda questione, quella delle aziende zootecniche. Ci si propone di esonerare dall'applicazione della legge stralcio anche le aziende a integrale o prevalente indirizzo zootecnico.

SALOMONE, *relatore sul disegno di legge*. Nella relazione non c'è questo.

MILILLO, *relatore di maggioranza sulla proposta di legge*. Poichè abbiamo abbinato la legge De Luca col disegno di legge ministeriale, ho il diritto di parlare sull'una e sull'altra. Perchè si propone una disposizione di legge *ad hoc* per estendere alle aziende zootecniche il concetto di azienda modello? Perchè — si dice — alla stregua dell'articolo 10 della legge stralcio esse non possono godere dell'esonero dallo scorporo; e non possono goderne perchè l'articolo 10 prevede dei requisiti che in esse non si riscontrano. Si tratta, dunque, di rinunziare a questi requisiti.

Quali sono essi? Sono due: il primo è quello indicato alla lettera *d*) dell'articolo 10 con cui per considerarle modello, si richiede che la azienda sia appoderata e le case coloniche si trovino in buono stato dal punto di vista igienico.

Si dice: l'appoderamento non è possibile quando si tratti di aziende zootecniche. Non mi pare che si dica in tal modo cosa esatta, tanto più che lo stesso testo che stiamo per approvare riconferma e mantiene le altre condizioni stabilite nell'articolo 10, quali quella relativa al carico di lavoro fisso e avventizio, quella relativa alla produzione delle varie colture del fondo, produzione che si richiede sia superiore del 40 per cento alla media della zona e l'altra condizione di un tenore di vita dei contadini dell'azienda nettamente superiore a quello medio della zona. Se queste condizioni sono mantenute, evidentemente è perchè anche una azienda zootecnica ha le sue colture agrarie, ha il suo carico di salariati fissi o avventizi e ha quindi la possibilità dell'appoderamento, cioè dell'insediamento stabile dei contadini sulla terra.

Un secondo requisito si richiede nell'articolo 10 che oggi dovremmo eliminare: che si tratti di aziende condotte in forma associativa con i contadini. Ora, perchè mai dovremmo cancellare questo requisito, quando noi sappiamo che nelle aziende zootecniche le forme di conduzione associata tra capitale e lavoro sono normalissime, anzi abituali, come dimostrano i vari tipi di soccida in uso nelle diverse regioni? Ma allora non si tratta di applicare ad un nuovo tipo di azienda l'articolo 10: si tratta di snaturare l'articolo 10, di modificarne la sostanza, di disconoscere la sua stessa ragion d'essere, per la quale esso fu inserito nella legge. L'esonero delle aziende modello a quali criteri si ispira? Si ispira ad un duplice criterio: la legge ha voluto esonerare le aziende che da un lato appaiono tecnicamente progredite ed avanzate, e dall'altro lato soddisfano la esigenza di essere condotte in associazione con i contadini; vale a dire ha voluto esonerare le aziende che rispondono alla duplice finalità che l'articolo 44 della Costituzione pone come obiettivi ultimi della riforma agraria.

L'articolo 44 parla di più equi rapporti sociali e di un migliore sfruttamento del suolo. Ebbene, al migliore sfruttamento del suolo l'articolo 10 provvede richiedendo per l'esonero dell'azienda il requisito del suo progresso tecnico; al conseguimento di più equi fini sociali provvede richiedendo la conduzione associata, ossia la partecipazione del lavoratore alla conduzione dell'azienda e ai suoi utili. Venendo meno a queste condizioni si viene meno ai criteri ispiratori dell'articolo 10; il che vuol dire che si esonerano delle aziende senza alcuna valida giustificazione economica o sociale. Ma, onorevoli senatori, vi è qualcosa di più. Come sono scaduti i termini per le domande di terzo residuo, parimenti sono scaduti i termini per le richieste di riconoscimento delle aziende modello. Termine che era di 25 giorni dalla pubblicazione dei piani di esproprio. Introducendo ora anche qui una specie di diritto sopraggiunto, di *jus superveniens*, si favoriscono coloro che hanno fatto a suo tempo la domanda di esonero ma si commette un'ingiustizia in danno di quelli che, sapendo di non aver diritto

all'esonero sulla base dell'articolo 10, non avevano neanche presentato la domanda. E del nuovo beneficio si giovano proprio quelle aziende per le quali l'esonero era stato maliziosamente chiesto quando la richiesta era chiaramente infondata. Del resto la stessa brevità del termine per la pubblicazione dei piani di recupero che la legge ora in discussione fissa al 31 dicembre corrente, dimostra che già sono pronti gli elenchi delle aziende che devono beneficiare di questa disposizione e gli stessi eventuali piani di recupero. Questo vi dice, onorevoli senatori, che il gioco è già fatto, che la norma che noi dovremmo approvare è stata predisposta su misura, per favorire determinate aziende, i cui nomi sono fin d'ora ben conosciuti negli ambienti agrari.

Altro che questioni di principio, signori senatori! Siamo al punto che si fanno delle leggi per favorire questa o quella persona. Questo, sì, è sovvertimento di princìpi: dei princìpi tradizionali di serietà e di correttezza legislativa. La verità è che questa legge rientra nel quadro involutivo generale della politica agraria del Governo. Oggi in Italia le condizioni sempre più gravi di vita delle nostre masse contadine imporrebbero ben altro che questa legge, imporrebbero l'approfondimento e la estensione della riforma; ed ecco che voi, lungi dall'approfondirla e l'estenderla, non pensate che ad assottigliarne e restringerne sempre più la portata. Ora, onorevoli senatori, rifiutarsi di marciare in avanti può essere effetto di insufficienza di giudizio o di insensibilità di animo, ma tentare di procedere a ritroso è colpa consapevole contro la vita e contro la storia; e simili colpe, se possono essere perdonate sul piano delle persone, sul piano della storia si scontano. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'ampia discussione, signor Presidente ed onorevoli senatori, che si è svolta intorno a questo disegno di legge, potrebbe, e non per una concessione retorica, esonerarmi da ulteriori illustrazioni. Debbo però anzitutto ringraziare il senatore De Luca che ha rinunciato, così mi pare di aver capito, a sostenere la sua proposta di legge, riscontrando che una serie di sopravvenienze di natura tecnica, fatto salvo il principio dell'articolo 4 del disegno governativo, gli consentiva di rimettersi al testo del disegno di legge presentato dal Governo. L'onorevole Salomone, stringatamente nella relazione scritta, più abbondantemente nella relazione orale, in gran parte ha sviluppato alcune considerazioni sulle quali altrimenti mi sarei soffermato; come personaggio del Vecchio Testamento, naturalmente il senatore Salomone ha rinunziato agli argomenti di ordine ideologico che da due giorni imperversano in questa Aula e ricordando i quali mi auguro che mai gli interpreti del Vangelo ricorrano agli atti di queste due sedute. (*Approvazioni*).

Il disegno di legge che è davanti a noi, mi permetto di dire che non è affatto una innovazione nemmeno rispetto allo spirito, alla discussione, all'impostazione delle leggi di riforma agraria. Sostanzialmente tre sono gli articoli, tre i problemi (gli altri sono secondari) affrontati nel disegno di legge. Il primo relativo alla esonerabilità o meglio alla non comprendibilità delle terre possedute dalle cooperative del Ravennate; il secondo problema, contenuto nell'articolo 2, relativo alla comprensività dell'articolo 10 della legge stralcio sulle aziende modello; infine il terzo problema, contenuto nell'articolo 4, relativo alla esonerabilità delle quote per le singole famiglie. Ora, chi abbia seguìto nelle varie formulazioni i testi che dalla proposta originaria governativa via via sono passati per i due rami del Parlamento fino a giungere alla *Gazzetta Ufficiale*, chi abbia seguìto le discussioni che su quei testi si sono fatte prima dell'approvazione e dopo l'approvazione stessa nell'àmbito del Parlamento (e non mi riferisco alle discussioni esterne) riscontrerà agevolmente come questi tre problemi talvolta furono presenti agli interlocutori, ma tal'altra, come nel caso delle aziende zootecniche, non furono affrontati. E, o per la ragione della loro presenza nella discussione, o per la ragione della loro dimenticanza, come nel caso citato, hanno costretto l'attuatore o gli attuatori della legge a riconsiderarli attentamente, nella preoccupazione di far sì che l'opera del Parlamento non dovesse apparire all'esterno e nel Paese come un monumento di incapacità legislativa, ma viceversa dovesse apparire, quale fu secondo le intenzio-

ni del Parlamento nel momento della votazione, come un documento di giustizia, ma anche di comprensione di problemi reali esistenti nel Paese.

Ora, il problema delle cooperative, ha detto ieri l'onorevole Spezzano, viene qui artificiosamente riaffrontato dal Governo; perchè il Governo poteva fare a meno di riportare nelle Aule del Parlamento il problema, dal momento che, in base alla legge esistente, poteva non prendere in considerazione le terre possedute dalle cooperative del Ravennate ai fini dell'esproprio. Questa è l'opinione del senatore Spezzano e può darsi di molti altri, ma mi piace riportare a testimonianza che il Governo non si è sbagliato, non l'asserto dei membri della maggioranza governativa, ma un documento molto semplice che ci viene, niente di meno, dal Presidente della Federazione delle cooperative Ravennati, il quale, avuto il testo finalmente approvato dalla Camera dei deputati, si è sentito in dovere di mandare all'onorevole sottosegretario Gui e, in forma un po' diversa, anche a me, una lettera di ringraziamento per questo atto legislativo voluto dal Governo, che finalmente consente ai soci delle cooperative Ravennati di essere in un possesso non più contrastato nè contrastabile ai fini dell'applicazione delle leggi di riforma.

D'accordo, detto testo legislativo era nello spirito delle leggi. Questo mi consente di dire, almeno per questo punto, che il Governo non ha inteso innovare niente, ma ha voluto rendere esplicita, attraverso una decisione consapevole del Parlamento, la volontà implicita che il Parlamento a suo tempo credeva di aver reso abbastanza chiara, ma che, nella lettera della legge, è tutt'altro che chiara, anzi non c'è. È vero che la Commissione parlamentare di vigilanza, presieduta dall'onorevole Canevari, aveva espresso un incoraggiamento al Governo ad interpretare in questo senso la legge, ma se il Governo scivola un giorno per una interpretazione estensiva, poi, una volta presa la strada, nessuno avrebbe potuto meravigliarsi di fronte ad altre pressioni di altro genere e in altre direzioni, ove questo metodo si fosse applicato. Il Governo ha preferito, anche in questo caso, risottoporre e riaffrontare la discussione non facile, qualche volta imbarazzante, però non per il Governo, riportando il problema in discussione al Parlamento e chiedendo che il Parlamento dichiarasse esplicitamente, attraverso un nuovo testo di legge, quale fu la sua volontà originaria. Tanto più lieti di questa presentazione, in quanto non c'era nessun dubbio che il Parlamento in questo senso si sarebbe pronunziato. Debbo però dire che non si tratta di una legge interpretativa.

Questo per quanto riguarda l'articolo 1, sul quale, una volta tanto almeno, tutti siamo stati d'accordo.

Articolo 2: questione delle aziende zootecniche. Quando si presentò in Parlamento la questione dell'esonero dalla riforma di aziende che per le loro caratteristiche, per le conquiste fatte sulla via del progresso tecnico, era opportuno esonerare dallo scorporo, non tanto in vista del premio da dare a questi benemeriti del progresso agricolo, quanto per non creare un presupposto di una confusione maggiore e di un regresso economico e sociale, il Parlamento discusse moltissimo attorno al concetto di azienda modello. Io però non sono riuscito a trovare disquisizioni circa la possibilità che l'azienda, anzichè essere in senso stretto azienda agraria, fosse azienda in senso lato agraria, ma in senso stretto zootecnica. L'applicazione della legge ha dimostrato che, con i requisiti individuati dal Parlamento per il riconoscimento dell'azienda agraria così detta modello, non si riusciva a comprendere un aspetto della realtà agraria italiana, rappresentato da un certo gruppo di aziende le quali, per aver ricevuto un indirizzo zootecnico, cioè di allevamento non solo a scopo quantitativo, ma anche qualitativo, avevano dovuto assoggettarsi a certe regole tecniche di conduzione e di struttura non compatibili con alcuni dei requisiti inclusi tra quelli necessari per le aziende modello agrarie: ad esempio, il requisito dell'appoderamento.

Che cosa doveva fare il Governo di fronte a questo problema? O far finta di non accorgersene, ed avrebbe dimostrato in verità di essere un pessimo Governo; o forzare la legge, e sarebbe ricaduto nell'inconveniente cui alludevo parlando dell'articolo 1. In questo caso la forzatura sarebbe stata ancora più grave perchè avremmo dovuto certificare la presenza di un requisito che ci constava già in partenza come

non esistente. Altrimenti, il Governo avrebbe potuto riscontrare l'inconveniente e stringersi nelle spalle, facendo ricadere la colpa sul Parlamento, che senza accorgersene, aveva approvato un articolo mal combinato.

È sembrato più onesto, più opportuno, più politico nel senso sano e preciso della parola, e quindi più prudente, ripresentarsi al Parlamento e dire: signori del Parlamento, o ci siamo ingannati noi del Governo, oppure voi non avete tenuto presente che tra le aziende agricole italiane c'è una certa categoria la quale, per gli obiettivi prefissi nello sfruttamento della terra e delle forze naturali, non si trova in condizione di rispettare, di conseguire certe caratteristiche che avete ritenuto essenziali alle aziende modello. Lasciando libero il Parlamento di pronunciarsi il Governo dice: ci sembra che questo sia il problema; la risoluzione richiede certe modifiche della legge. Noi facciamo delle proposte e se il Parlamento parlando a suo tempo di azienda agraria così detta modello aveva già considerato e scartato la possibilità di prendere in considerazione la azienda agraria a indirizzo zootecnico, lo dica.

Se invece il Parlamento ritiene che in quel determinato momento per ragioni di urgenza o per altre connesse al modo con cui la discussione avvenne non fu presa in considerazione questa speciale azienda che nel mondo agrario si riscontra, decida cosa vuol farne ora che su tale considerazione si richiama la sua attenzione. Intende rispondere affermativamente? Allora modifichi l'articolo 10, perchè con questo le aziende non possono essere esonerate; altrimenti confermi l'articolo 10.

Quindi il Governo ha inteso semplicemente, nello sviluppo logico dell'impostazione della legge stralcio, sottoporre un quesito che la realtà dell'applicazione aveva fatto nascere davanti ai nostri uffici; e ha proposto una soluzione, quella che la tecnica gli consigliava.

Ritiene il Parlamento di farne a meno? Ha altre soluzioni da prospettare? Lo dica. La soluzione proposta dal Governo è questa: fermi i requisiti propri dell'azienda modello di cui all'articolo 10 per quel che riguarda l'accentuata coltura intensiva, quindi con un certo premio di produzione rispetto alla media della zona, pari al 40 per cento; ferma l'esigenza di un certo carico di mano d'opera, perchè in virtù di questo obiettivo si è fatta la legge stralcio; ferme certe considerazioni contenute nella lettera *c*); viceversa parte della lettera *d*) dell'articolo 10, e cioè il requisito relativo all'appoderamento venga sostituito da altre condizioni, mentre resti fermo il requisito che riguarda la seconda parte della lettera *d*), cioè la igienicità delle case. La prima parte del requisito contenuto nella lettera *d*) venga sostituita da ben tre altri requisiti, sicchè non c'è discussione che valga a convincere una persona in buona fede che i requisiti richiesti per le aziende zootecniche modello sono meno gravi e onerosi dei requisiti richiesti per le aziende agrarie modello normali. E questi requisiti dicono: carico di bestiame di eccezionale quantità (il doppio di quello della zona e, ove si interpreti bene la parte preliminare, anche di qualità selezionata, onorevole Carelli): stalle modello (perchè evidentemente se questo non si verificasse non ci troveremo di fronte ad un allevatore selezionatore ma di fronte ad un raccoglitore di bestiame in qualche parte della sua azienda, quindi è escluso l'allevamento brado); un determinato contingente di lavoratori fissi.

Ora io ho sentito poc'anzi, e mi dispiace, una insinuazione (forse questo non era il desiderio ma la lettera poi è risultata questa) che non è consueta in verità da parte del senatore Milillo: questa legge si fa perchè si conoscono già le aziende esonerabili! Senatore Milillo, mi augurerei in un certo senso che questo fosse vero perchè nei prossimi giorni non dovrei rompermi la testa in un esame approfondito di simili casi. Si sa una sola cosa, che esiste la categoria, altrimenti non sarebbe sorto il problema. Nelle aziende di questa categoria degli egregi tecnici del Ministero dell'agricoltura stanno in questi giorni facendo degli approfonditi sopraluoghi. Nei prossimi giorni, dopo che il Senato oggi, come mi auguro, si sarà pronunziato affermativamente su questo disegno di legge, ricomincerà quella non facile missione che la legge stralcio ha riservato al Ministro, credendo forse di fare un grande atto di fiducia e di deferenza, ma in realtà dando una croce molto pesante al Ministro, che deve scegliere e scegliere a ragion veduta, con senso critico, dopo aver martoriato i propri collaboratori nelle inda-

gini, super indagini e negli approfondimenti di indagine.

Quante aziende, quanta terra perderemo? È difficile dirlo, ma immagino dalla severità dell'articolo che si tratterà di un numero piccolissimo di aziende, anche per obbedire giustamente a quella richiesta alla quale ieri sera si rifaceva il senatore Carelli proponendo il suo emendamento, emendamento che in realtà, se così letteralmente accettato, darebbe luogo ad un potere discrezionale da parte del Governo al quale il Governo volentieri ha rinunciato, sostituendo ad una dizione generica o generale come quella del senatore Carelli, una dizione categorica che prefissa fin da ora i requisiti ai quali debbono rispondere queste aziende zootecniche. Dicevo quindi che le aziende esonerabili potranno essere alcune, per qualche migliaio di ettari e vorrei poter essere più preciso, ma torno a ripetere che non posso perchè questo esame non è stato ancora fatto.

Terza questione, il problema dei figli. S'innova, si vuole dare un premio speciale ai figli dei ricchi, ci si dimentica in questi momenti dei figli dei poveri: queste le obiezioni udite. Qui mi pare si sia fatta involontarimente una leggera confusione, dimenticando che in occasione della legge stralcio si è fatta un'operazione di questo genere: si sono levati circa 6-700 mila ettari ai figli dei ricchi per darli ai poveri ed ai loro figli. Sicchè oggi venire a stracciarsi le vesti perchè si eviterebbe la sottrazione di qualche migliaio di ettari ai figli dei ricchi, mi pare veramente eccessivo.

LANZETTA. Discorso intelligente ma non convincente.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se è intelligente deve essere convincente; altrimenti sarebbe sciocco o furbo; ma non vuole essere nè l'uno, nè l'altro.

Ritiene il Parlamento che i 700 mila ettari non bastano a risolvere il problema dei figli dei poveri? Possiamo essere d'accordo. Ma cosa sono i tre o quattromila ettari che in questo momento volete sottrarre a questa operazione di rispetto della funzione sociale della proprietà, che comincia ad essere funzione sociale quando si esercita nell'àmbito della famiglia prima che nell'àmbito della società? Penso che sia una operazione proficua, specie se la si considera nel sistema previsto dal Governo, che serve per richiamare a questa opera di collaborazione alla trasformazione fondiaria i proprietari stessi. Ha già spiegato il senatore Salomone il meccanismo escogitato, meccanismo che invita, attraverso il particolare premio, i proprietari espropriati a non fare un atto di dispetto deplorevole, a non occuparsi più della terra. Noi diciamo invece ai proprietari: vediamo se su quel che vi è restato, con le vostre forze, col vostro capitale, con la vostra intelligenza, siete capaci di ridurre l'intervento governativo e compiere una prova di attaccamento al Paese oltre che al vostro patrimonio.

Questo principio non è stato introdotto per la prima volta, perchè è già nella legge stralcio. Il disegno di legge attuale riprende questo richiamo al senso di responsabilità da parte dei proprietari. Quindi premio per ciascun figlio, oltre la media dei tre, a condizione che i padri dimostrino grande buona volontà nell'assumersi la funzione di principali collaboratori col Governo e col Paese che li ha espropriati per migliorare parte della terra che abbiamo loro portato via e che, aggiungo, continueremo a portar via. Perchè loro sanno che il destino del terzo residuo non è quello di restare tutto al proprietario che lo ha trasformato, ma per metà resta, se si è trasformato a regola d'arte, al proprietario e per metà ritorna all'Ente. Qui si dice: a meno che voi non abbiate qualche figlio più del terzo, per ognuno dei quali vi lasciamo il 15 per cento del terzo residuo. E a questo punto nasce un problema quantitativo: che cosa significa questo? Significa prima di tutto che le società che hanno domandato il terzo residuo non beneficieranno di questo provvedimento perchè non hanno figli; e non crediate che si tratti di pochi casi, perchè sono una cinquantina le società che hanno chiesto il terzo residuo, e, poichè sono più disposte a tentare questa operazione e hanno maggiori quantità di capitali disponibili, hanno largamente richiesto il terzo residuo fino al massimo consentito dalla legge di 300 ettari. Ma ove aveste la pazienza di scorrere gli elenchi di coloro che hanno chiesto il terzo residuo non essendo società, forse potreste avere la sorpresa di trovarvi di fronte a individui che hanno chiesto il terzo residuo per otto o meno ettari per tentare di salvare quattro o meno ettari rispetto all'intero patrimonio su cui ha operato la ri-

forma fondiaria. Vi sono diecine di casi di questo tipo. Ma quando andiamo ad esaminarli tutti, vediamo nel complesso che la richiesta di superficie del terzo residuo in tutti i comprensori di riforma, dedotti cinque o seimila ettari di pertinenza delle società che ho ricordato, e di 550 ditte circa per 41 mila ettari con 75 ettari in media di terzo residuo richiesto, di cui metà spetta ai richiedenti ove compiano la trasformazione, e l'altra metà è quella suscettibile dell'applicazione della legge. Qui la statistica del senatore Canaletti Gaudenti ci consiglia ad una rapida previsione che potrebbe essere smentita; ma ad evitare ciò occorrerebbe passare dai problemi di massa a delle individuazioni analitiche che non sono state ancora fatte, anche per mostrare che le leggi non nascono per Tizio o per Caio. Una applicazione della media a 550 famiglie porterebbe a queste conclusioni: poichè la composizione media della famiglia è di 4,3 figli, e di questi, tre vengono esclusi, resta un figlio ed un terzo da prendere in considerazione, che al massimo, porterebbe a perdere, ai fini della distribuzione di terre ai contadini, seimila ettari. Si noti che ai fini della occupazione, seimila ettari non sarebbero perduti, perchè i piani di trasformazione prevedono proprio una intensificazione di lavoro. Aggiungo che se loro, onorevoli senatori, riflettono a cosa costa in media mettere le mani per compiere un'opera seria di trasformazione in circa 45 mila ettari, cosa costa ad ettaro e quindi in complesso un intervento richiesto dal proprietario privato, loro vedono rapidamente che il più grossolano, il meno severo dei calcoli, il più largo e generoso porta immediatamente alla necessità da parte di questi privati di investire in questa opera di trasformazione qualche cosa che va dai 10 ai 15 miliardi di lire. Mi pare che il contributo che in questo momento incoraggiamo a recare da parte dei privati alla trasformazione (ed opera di riforma è anche la trasformazione del terzo residuo!) meriti qualche incoraggiamento. Si dice: ma alcune ditte non fanno più in tempo ad approfittare di questo disegno di legge. In verità coloro che, quando il disegno di legge fu presentato al Parlamento non ebbero fiducia nella possibilità che questo incoraggiamento a lavorare si realizzasse attraverso questo disegno di legge, evidentemente hanno perso l'occasione; ma, dopo tutto, mi pare che ci sarebbe da essere incoraggiati doppiamente a premiare coloro che, anche nell'incertezza del premio particolare, hanno dimostrato ancora una volta di essere attaccati alla terra oltre quello che poteva essere l'interesse materiale. E che in Italia una volta tanto si incoraggi la gente seria a lavorare seriamente sulla terra, sia la riforma fatta in un modo o in un altro, mi pare che non sia una cosa controproducente ai fini della ricchezza nazionale e quindi ai fini del miglioramento del tenore di vita di tutta la popolazione. Sicchè, in perfetta e tranquilla coscienza, a prescindere da ogni disquisizione ideologica, ma soffermandomi esclusivamente su criteri tecnici, per procurare alla riforma quel successo che ho il dovere di procurare, anche per i successivi tentativi che certamente faremo, io, in tranquilla coscienza dico ai membri del Senato: votate questo disegno di legge, perchè apparentemente sembra che faccia perdere qualche migliaio di ettari, ma, attraverso la compensazione di quello che consolida nelle cooperative, la perdita si riduce ancora a meno e in realtà elimina qualche ulteriore residua critica che alla nostra legislazione in materia da parte non dei malevoli, ma dei benevoli, si continua a fare. E la causa della riforma agraria e della giustizia in Italia, per poter essere vinta, ha bisogno di amici, non di nemici o di tiepidi amici. (*Vivi applausi dal centro e della destra*).

PRESIDENTE. Poichè la proposta di legge di iniziativa dei senatori De Luca ed altri è stata ritirata dai presentatori, passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge governativo. Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Tra le società considerate nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le società cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano, purchè:

a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano lavoratori manuali;

b) la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle associazioni delle medesime, non ecceda la possibilità di impiego della capacità lavorativa propria e della famiglia;

c) le cooperative e loro associazioni siano rette dai princìpi della mutualità previsti dall'articolo 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

L'esonero dalla espropriazione, previsto all'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, anche se manchino le condizioni della conduzione in forma associativa con i lavoratori, di cui al 1° comma dell'articolo 10, e dell'appoderamento di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, purchè sussistano, con le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), anche le seguenti altre condizioni:

1° il carico di bestiame equino e bovino, selezionato, per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del 100 per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda;

2° le stalle siano razionali e proporzionate al predetto carico di bestiame;

3° le unità lavorative costituite da avventizi non superino del 50 per cento il complesso delle unità lavorative, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, e le case per la abitazione del personale fisso rispondano alle esigenze dell'igiene.

In caso di applicazione del comma 1° del presente articolo, il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, scade il 31 dicembre 1952 per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione integrativi della quota di scorporo.

I termini indicati nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni compresi nei piani di espropriazione integrativi di cui al precedente comma, decorrono dalla data di deposito dei detti piani nell'Ufficio comunale.

PRESIDENTE. Di questo articolo i senatori Ristori, Spezzano, Milillo ed altri hanno proposto la soppressione.

Ha facoltà di parlare il senatore Ristori per svolgere questo emendamento.

RISTORI. Onorevoli colleghi, le ragioni per le quali noi di questa parte abbiamo presentato questo emendamento soppressivo dell'articolo 2, sono varie. In primo luogo, una delle ragioni fondamentali è data dal fatto che l'estensione dell'esonero previsto dall'articolo 10 della legge stralcio ad aziende agrarie, ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, verrebbe a diminuire, ulteriormente, la disponibilità di terre per la formazione della piccola proprietà contadina, e noi sappiamo quanto siano numerosi i contadini senza terra o con poca terra, che hanno prenotato e che sono candidati alla assegnazione della terra, in virtù della legge stralcio medesima.

In secondo luogo, l'esperienza dell'applicazione dell'articolo 10 della legge stralcio, purtroppo, dobbiamo confessarlo, non è stata conforme da parte del Ministero ai princìpi, sia nella lettera che nello spirito, dell'articolo 10 stesso, per cui abbiamo avuto esoneri per oltre 40 mila ettari e ciò perchè non si sono fatte le valutazioni in rapporto alla media aziendale, ma molto spesso prendendo a riferimento parti prescelte delle aziende stesse, e venendo così arbitrariamente a concedere degli esoneri come aziende modello, mentre di aziende modello non si può parlare. Inoltre vi è qualcosa di più grave da segnalare: vi sono casi — ed io ne riporterò uno — di notevole portata, in cui si è contravvenuto allo stesso articolo 11 della legge stralcio, che postula la questione in questi termini: « Il proprietario che possiede più

di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo — cioè l'articolo 10 — ha diritto ad essere esentato dall'espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta. Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa ».

Ora, vi è la proprietà di Vivarelli Colonna, che è proprio una colonna dell'aristocrazia terriera italiana, che consta di quattro tenute nella provincia di Grosseto: la tenuta di Barca del Crazi di Orbetello, una seconda azienda agraria a Magliano (tenuta Magliano), una terza tenuta Montiano a Magliano e la quarta tenuta Collecchio ad Orbetello. Ebbene, si sono esonerate per oltre duemila ettari la tenuta di Barca del Crazi e quella di Magliano. Eppure queste quattro tenute hanno amministrazioni separate, pagano separatamente i contributi unificati, così come risulta dai dati dello stesso ufficio dei contributi unificati. Questa compiacente applicazione estensiva dell'articolo 10 della legge stralcio ci induce a fare una decisa opposizione all'applicazione dell'articolo 2, per le conseguenze che ne potrebbero derivare a danno dei futuri assegnatari. Onorevole Ministro, perchè non si è avvalso di una terza norma che riguarda l'articolo 12 che si esprime in questi termini: « Fino alla promulgazione generale della legge di riforma fondiaria il Governo della Repubblica ha facoltà di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'articolo 10 applicando la tabella allegata alla presente legge alla parte di esse che supera i 500 ettari »?

Quindi lo spirito dell'articolo 12 della legge stralcio darebbe facoltà al Ministro stesso di limitare a 500 ettari l'esonero medesimo. Invece si riconoscono aziende modello delle aziende che di modello non hanno niente.

Vorrei leggere una documentazione della azienda Odescalchi in quel di Bracciano e vi farei sentire quali condizioni ha quest'azienda, ma vi esonero dall'ascoltare e prego il Ministro di rivedere la propria adesione in riferimento a questa importante azienda estensiva che non ha nessuna delle quattro caratteristiche volute congiuntamente dalla legge.

Il Ministro non solo non si è valso della facoltà concessagli dall'articolo 12 ma è arrivato anche a esonerare più aziende di uno stesso proprietario contravvenendo non tanto allo spirito ma al dettato categorico dell'articolo 11. Per tutte queste ragioni invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Esprimo, a nome del Gruppo, a cui ho l'onore di appartenere, la nostra opposizione all'articolo 2 del progetto in esame.

In sostanza esso estende alle aziende agricole, a carattere prevalentemente zootecnico, l'articolo 10 della legge stralcio, il quale esonera dallo scorporo determinate aziende agricole per le quali si avverino condizioni obbiettive di coltura e d'impiego di mano d'opera da farle ritenere aziende modello; l'articolo 2 in questione, anzi, attenua le condizioni stabilite dall'articolo 10 della legge stralcio, in quanto la specializzazione zootecnica rende impossibile la coesistenza di tutte quante.

Ora per noi, socialisti democratici, l'articolo 10 della legge stralcio, se non è uno strappo, per lo meno è un'interpretazione forzata ed eccessivamente unilaterale della norma costituzionale. Questa, in materia di riforma fondiaria, pone sui due piatti della bilancia, da una parte l'utilità dell'aumento della produzione e dall'altra la necessità di un miglior assetto sociale. Noi riteniamo quindi che, nel suo spirito, la norma costituzionale non abbia fatto eccezioni all'applicazione della riforma, ogni qualvolta vi sia garanzia di conseguirne un aumento, anche tenue, di produzione. Per noi tale garanzia ci sembra già ecccessiva, parendoci sufficiente la certezza di non incorrere in una diminuzione di produzione.

In altre parole, noi riteniamo che si debba tenere in gran conto il miglior assetto sociale e quindi procedere allo scorporo ogni qual volta vi sia sicurezza di aumento di produzione, qualunque sia lo stato dell'azienda agraria e quali che siano le benemerenze agricole del proprietario.

Se, quindi, riteniamo già essere un inciampo, un ostacolo alla riforma agraria generale l'articolo 10 della legge stralcio, a maggior ragione dobbiamo avversare questo articolo 2, che quello attenua e diluisce.

Considerando poi le conseguenze dell'eventuale approvazione di questo articolo 2, per noi esso è il proemio per esentare dalla riforma fondiaria gran parte della pianura padana. Se esentiamo dallo scorporo delle tenute ove si faccia un allevamento, magari brado, di cavalli, sia pure con intento di selezione e di miglioramento, come sarà possibile applicare la riforma a riguardo della cascina lombarda nella quale una superficie di 100 ettari comporta, normalmente, la esistenza di 60 vacche da latte e altrettante manze e manzette in serie? Basterà che il proprietario dimostri di aver importato dalla Svizzera un solo toro miglioratore per essere esentato dallo scorporo!

Per questi motivi il Gruppo dei socialisti democratici vota contro l'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro parere sull'emendamento soppressivo dei senatori Ristori ed altri.

SALOMONE, *relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo 2 per le ragioni già esposte nella mia relazione.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Ristori, insiste nel suo emendamento?

RISTORI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto dai senatori Ristori, Spezzano, Milillo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento soppressivo si porranno a sinistra, quelli contrari a destra.

(*Il Senato non approva*).

Sull'articolo 2 sono stati inoltre presentati due emendamenti sostitutivi da parte del senatore Carelli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" L'esonero dalla espropriazione, previsto all'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere esteso anche a terreni formanti aziende zootecniche organiche ed efficienti i cui allevamenti di razze pregiate rivestano particolare carattere di importanza nazionale " »;

« Nel secondo comma, sostituire alle parole: " 31 dicembre 1952 " le altre: " 31 marzo 1953 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per illustrare questi emendamenti.

CARELLI. Onorevoli colleghi, ho presentato questi emendamenti per completare, seguendo un criterio tecnico, il quadro degli allevamenti pregiati al fine del potenziamento zoo-economico del settore agricolo del nostro Paese. La esclusione, non per colpa del Governo o del Senato, di alcuni allevamenti specialmente ovini, dimostra una superficiale conoscenza dei problemi della nostra agricoltura, specialmente di quelli che interessano da vicino il miglioramento della montagna. L'articolo secondo estende nell'interesse di poche aziende le norme dell'articolo 10 della legge n. 841, del 1950, riferendosi prevalentemente agli aspetti organizzativi, ma non considera l'aspetto genetico, il più importante, di una attività che vuole esaltare, attraverso le caratteristiche genemorfofunzionali del soggetto di allevamento, i valori economici del settore zootecnico. Per motivi di opportunità pratica e ritenendo urgente permettere, comunque, l'applicazione della legge stralcio in atto, dichiaro di ritirare gli emendamenti, riservandomi di analizzare il problema in sede più idonea, quando cioè si discuterà la legge generale di riforma fondiaria. Dichiaro altresì di ritirare l'emendamento da me presentato sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Carelli ritirato i suoi emendamenti, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 3.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950,

n. 230, è prorogato al 31 gennaio 1953; esso è prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli aveva proposto di sostituire alle parole: « 31 marzo 1953 » le altre: « 30 aprile 1953 ». Il senatore Carelli ha però ritirato questo emendamento.

Metto pertanto ai voti l'articolo nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

La metà dei terreni costituenti il terzo residuo, conservabile dal proprietario a trasformazione eseguita, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è aumentata di una quota pari al 15 per cento della intera superficie costituente il terzo residuo, per ciascun figlio, oltre il terzo, compresi i premorti con discendenza, entro il limite massimo dell'intero terzo trasformato.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Milillo, Spezzano ed altri è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Tale emendamento è stato già svolto.

Domando alla Commissione e al Governo se lo accettano.

SALOMONE, *relatore*. La Commissione è contraria.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PIEMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Il nostro gruppo è contrario al mantenimento dell'articolo 4 e quindi voterà a favore dell'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 proposto dai senatori Milillo, Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 5.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1952, n. 339, le permute ivi previste possono essere effettuate con i proprietari espropriandi nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina in provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere in provincia di Venezia, anche se i terreni oggetti della permuta, siti fuori del comprensorio di riforma, siano pervenuti in proprietà ai predetti dopo il 1° dicembre 1951 e non oltre il 30 giugno 1952.

(*È approvato*).

Art. 6.

Previo accordo tra gli Enti di riforma interessati, i terreni espropriati da un ente nel proprio comprensorio possono dallo stesso ente essere permutati anche con terreni che al momento della stipulazione appartengono allo espropriato nel comprensorio di un altro ente.

I terreni acquisiti con tali permute devono, però, essere immediatamente ceduti dall'ente permutante all'altro ente nel comprensorio del quale gli stessi terreni sono situati, e il relativo importo deve essere impiegato dall'Ente che l'ha percepito nel più breve termine possibile e comunque nello stesso esercizio finanziario, nell'acquisto di altri terreni da assegnarsi ai contadini, secondo le norme della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le disdette previste dall'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dalla legge 6 giugno 1952, n. 679, nonchè dall'articolo 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, richiamato dalla legge 11 luglio 1952, n. 765, possono essere effettuate dagli Enti e

Sezioni speciali di riforma fondiaria anche per i terreni dei quali gli Enti e Sezioni stesse siano divenuti comunque proprietari.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di disegni di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (10° provvedimento) »;

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ed in materia di restituzione di diritti (11° provvedimento) »,

« Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (2263) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Caso. Ne ha facoltà.

CASO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge che viene al nostro esame arriva in Senato dopo circa 3 anni. Il fatto che sia trascorso un tempo notevole dalla prima presentazione e che la questione sia stata dibattuta in forma controversa negli ambienti universitari, sulla stampa medica, su quella politica e su quella sociale sta a dimostrare che il problema non correva liscio.

La libera docenza è appunto uno di quei problemi che per essere discussi e risoluti all'indomani di una guerra perduta e delle conseguenti profonde modificazioni subìte dalla società contemporanea e dalla stessa vita universitaria ha bisogno della sua ambientazione. Si è corso perfino il pericolo, circa due anni or sono, al tempo degli studi conclusivi per la riforma della scuola, che l'istituto della libera docenza venisse abolito proprio per decisione della Commissione speciale di studio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ma successivamente fu lo stesso Consiglio superiore a proporne saggiamente la riorganizzazione con criteri più restrittivi circa l'obbligatorietà di tutte le prove di esame, il numero chiuso, il concorso biennale, il controllo degli abilitati da parte delle facoltà universitarie, la formazione della Commissione esaminatrice in parte elettiva ed in parte su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, un complesso di disposizioni per aumentare dignità e prestigio all'istituto della libera docenza.

Si riuscì in tal modo a superare il punto morto del disquilibrio che, non legalizzato a tempo opportuno, si rivela anche oggi fra i motivi che ne consigliavano l'abolizione e quelli invece che militano a favore della sua conservazione.

Gli oppositori hanno tenuto conto soltanto degli inevitabili svantaggi dovuti alla pletora e, quindi, alla svalutazione implicita dell'insegnamento libero, ai criteri talvolta troppo generosi da parte delle Commissioni esaminatrici, specie per effetto degli eventi bellici, ed hanno così generalizzata la loro disapprovazione senza tener conto che gli inconvenienti avevano il carattere della transitorietà e della eccezione-

lità senza per questo far perdere alcunchè all'importanza dell'istituto del libero insegnamento universitario.

Le ragioni positive riguardano invece la tradizione sia per i docenti che per gli studenti, gli uni desiderosi di gareggiare con l'insegnamento ufficiale e di perfezionare la propria cultura per raggiungere posti importanti nella professione e nella società e gli altri di convalidare, attraverso corsi liberi, nozioni già apprese dall'insegnamento ordinario o di seguire corsi ad esso complementari.

Oggi sono tutti d'accordo sull'utilità indiscussa, ai fini della migliore produzione scientifica, dell'istituto della libera docenza specie quale potente stimolo per i giovani laureati che, frequentando istituti culturali, biblioteche, laboratori cercano di raggiungere, attraverso i corsi, i posti di ruolo o di volontari nelle Università o posti direttivi o di consulenza nelle varie istituzioni di cultura, negli ospedali, negli enti economici e finanziari della Nazione. Il desiderio, quindi, di raggiungere un perfezionamento scientifico e pratico da parte degli studiosi in tutte le materie che sono oggetto di insegnamento ufficiale nelle Università, conviene che sia secondato non solo per incrementare la scienza, ma per ottenere, specialmente dai giovani, quel tirocinio didattico individuale per ogni migliore progresso civile.

Ma le condizioni ambientali odierne sono notevolmente diverse da quelle che si rivelarono agli albori del libero insegnamento. Nelle origini, infatti, esso veniva concesso per soli titoli, e, successivamente, per titoli e per esami, trascorso un minimo di anzianità di laurea, agli studiosi delle materie universitarie fondamentali i quali, in un clima di libertà, fossero in condizione di gareggiare con l'insegnamento ordinario, secondo un ordinamento didattico ben differente dall'attuale non fosse altro che per la regolamentazione dei concorsi per l'insegnamento ufficiale, dai quali deriva la sua prevalenza quasi assoluta sugli altri insegnamenti cosiddetti liberi, ma che un tempo avevano possibilità più concrete di attuazione didattica e disponibilità di più larghi mezzi.

Gli insegnanti liberi potevano egregiamente affiancare l'insegnamento ordinario delle corrispondenti materie, anche perchè vi era compatibilità di orario e disponibilità di tempo da parte dei docenti medesimi che non erano assillati, come oggi lo sono, da esigenze economiche e da profonde incertezze nell'esercizio delle professioni. Molti professori ordinari chiamati alle cattedre universitarie, provenivano, quasi per spontanea filiazione, dai vivai della libera docenza prima che la legge richiedesse determinate condizioni per i concorsi universitari.

Effettuatisi i concorsi per l'ordinariato, intervenute le facoltà universitarie per la chiamata di fiducia dei docenti e stabilito il nuovo ordinamento delle lezioni, della frequenza e delle esercitazioni pratiche, è venuto man mano a consolidarsi l'ambiente didattico e scolastico ordinario e la libera docenza a decadere, nella sua essenza originaria, tanto da essere libera di nome e non di fatto. Si vuol confermare qui, che, in fondo, si è stabilita una certa svalutazione del titolo accademico e si è messo il libero docente quasi in condizione di non poter svolgere l'insegnamento sol che si trovi fuori dell'ambiente, in verità già molto ristretto, dell'insegnamento universitario ufficiale.

Si tenga presente, inoltre, che, in aperta contraddizione di termini, il docente ha l'obbligo di dar prova della sua capacità scientifica e didattica pena la revoca del titolo, mentre che non gli vengono forniti i mezzi per estrinsecare appieno le sue possibilità.

La legge attuale che ci viene presentata con relazione dell'illustre senatore professor De Sanctis, vorrebbe ristabilire una antica tradizione e rendere certamente dignitosa e proficua l'istituzione della libera docenza.

A me pare, invece, che, trascurando il problema dal punto di vista della sua ambientazione universitaria statale, si rischia di perpetuare, se non di aggravare, la sua nota deficienza, con il risultato pratico di instaurare un'illusoria possibilità per gli studiosi che si traduce già nella graduale svalutazione dell'Istituto che si vorrebbe salvaguardare.

Se è vero che, attraverso gli esami, si vuol dare ai giovani studiosi la possibilità di conquistare un titolo accademico universitario, è vero pure che, nella maggior parte dei casi, il titolo resta fine a se stesso, date le scarse possibilità scientifiche e didattiche cui è dato di accedere all'indomani della conquista del

titolo medesimo a meno che il docente non appartenga alla ristretta cerchia degli aiuti ed assistenti universitari.

Ancora di più si rivela la svalutazione se si tien conto della larghezza dei posti disponibili e delle materie sempre più numerose che formano oggetto di libera docenza. In una parola, diluendo le materie e lasciando aperto il numero dei posti disponibili, si va naturalmente incontro all'inflazione scientifica che, in partenza, fa perdere significato alla conquista del titolo.

Il nostro illustre relatore afferma che il discredito non si evita mercè il « numerus clausus » ma eliminando tutte quelle possibilità di dispensare dalle prove sperimentali e didattiche i candidati e rinforzando la Commissione giudicatrice con il duplice sistema di chiamare a far parte di essa due insegnanti eletti dai professori ordinari della materia ed uno dal Consiglio Superiore dell'Istruzione pubblica, per evitare così che la formazione della Commissione possa anticipatamente rispondere al desiderio dei singoli candidati i quali si mettano in condizione, alcune volte, di far propaganda essi stessi per la nomina di determinati commissari.

A me pare che tutta la materia debba essere considerata su basi nuove nel senso di tener conto soprattutto dell'ambiente vivo della scuola universitaria e, quindi, nell'adeguare la libera docenza a questo ambiente così come esso liberamente si manifesta. Per i posti da mettere a concorso credo sia utile non parlare, in modo esplicito, nè di numero chiuso nè di numero illimitato: basta mettersi nel giusto mezzo, facendo indicare dalle Facoltà, ogni anno, il numero dei posti da mettere a concorso per ogni materia, con la definitiva approvazione da parte del Consiglio Superiore dell'Istruzione, tenuto conto della densità studentesca delle singole università in modo che i posti siano coperti dai docenti in rapporto con le necessità scientifiche e didattiche locali. Solo nel caso che non vi siano candidati, i posti disponibili potrebbero essere assegnati ad altra sede.

È inoltre, nell'ambiente universitario e culturale, molto sentita la necessità, non solo per ragioni didattiche e pratiche, ma sopratutto di serietà scientifica, che le libere docenze debbano corrispondere alle materie dell'insegnamento ufficiale, siano esse fondamentali o complementari, eliminando tutte quelle varie sottospecie di materie che, in verità, costituiscono una vera diluizione dell'insegnamento tanto da farlo apparire anatomizzato. È mai possibile che vi debbano essere docenti di nipiologia, puericoltura, pediatria scolastica, malattie infettive dell'infanzia, reumatologia, fisiologia del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, ecc. tutti sottotitoli questi di due o tre materie fondamentali (clinica medica, clinica pediatrica, medicina del lavoro)? E non sembrano, infatti, le sottospecie di malattie ora elencate tanti brandelli quasi messi all'incanto per la libera docenza? Il fatto di avere sezionato le branche del sapere in tante particelle per poter attribuire con maggiore facilità le libere docenze significa aver trasformato, sia pure inconsapevolmente, la libera docenza quasi in un ordine cavalleresco.

Se questo scopo si vuol raggiungere, di premiare cioè legittimamente gli studiosi col solo titolo accademico, allora bisogna essere sinceri ed eliminare del tutto il controllo delle Facoltà e l'obbligo legale per i liberi docenti di dare prova della loro capacità scientifica e didattica, mentre che vengono praticamente privati della possibilità di insegnamento. Se si vuole, invece, come io ritengo, dare ad essi importanza e serietà, bisogna giuridicamente inquadrare il libero insegnamento universitario dandogli una duplice concretezza: quella di collaborare all'insegnamento ordinario con l'apporto di una attività didattica complementare e quella di stabilizzarsi come insegnamento parificato.

Perciò la docenza deve anche necessariamente essere limitata alle materie fondamentali e complementari (che pure sono una cinquantina) ed essere esercitata intorno alla materia originaria se pure suddivisa, per necessità didattiche, nell'àmbito dello stesso insegnamento ordinario o parificato, in vari settori ma coordinati fra loro verso unicità di indirizzo scientifico e didattico.

In altra sede i liberi docenti, non compresi tra quelli dell'insegnamento complementare, potrebbero esercitare la docenza a titolo parificato, offrendosi agli studenti le stesse garanzie e gli stessi diritti dell'insegnamento ordinario. Solo in tale ambiente, sia ordinario che parificato, può essere spiegato lo spezzetta-

mento del pane della scienza ove naturalmente prevarrà la ragione didattica e non certamente quella distinzione artificiosa, tuttora vigente, fra chi insegna una materia principale e chi una materia secondaria quasi vi fosse possibilità di scarto nello stesso ambiente scientifico al quale si partecipa con parità di preparazione culturale.

A tal proposito io vorrei qui interpretare, con ampiezza, l'articolo 33 della Costituzione ove, al comma secondo, si dettano norme per la istituzione di scuole statali di ogni ordine e grado e, al comma quarto, si fissano i diritti e gli obblighi delle scuole non statali nelle quali gli alunni debbono avere un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali; vorrei, dicevo, dare tale ampiezza, nell'àmbito della legge, anzichè alla sola libera iniziativa (nel caso specifico dimostratasi oggi poco efficiente) alle stesse scuole statali universitarie distinguendole in *ordinarie* e *parificate*. La libera docenza dovrebbe essere inquadrata come insegnamento complementare nella scuola ufficiale e parificato nella scuola eccedente quella ordinaria. Si tratterebbe di trasportare nella scuola parificata statale gli stessi diritti e gli stessi obblighi che, in base all'articolo 33 della nostra Costituzione, la legge fissa per le scuole non statali che chiedono la parità.

A questo punto qualcuno potrebbe tacciare la mia proposta di schematismo oppure ritenerla contraria al concetto della libertà (insito nella conquista del titolo della libera docenza), ma la preoccupazione, secondo me, deve cadere non solo perchè con la distinzione dei compiti aumenterebbe il valore dell'insegnamento universitario in base ad una struttura più coordinata dell'insegnamento medesimo ed alla utilizzazione specifica dei docenti, ma anche perchè si farebbe risaltare l'altra libertà, che è quella degli studenti i quali avrebbero modo di seguire liberamente le varie scuole coordinate o in concorrenza leale fra loro, trovando nel vivaio dei docenti universitari la guida ed il fermento vitale per proseguire negli studi e nelle professioni. Con una tale sistemazione si potrebbe ottenere l'inquadratura giuridica della libera docenza universitaria rinviando al momento della riforma della scuola quella economica, del pari indispensabile, per poter consentire l'esercizio integrale dell'alta funzione didattica e culturale affidata agli insegnanti universitari.

Per le ragioni che ho esposto ritengo che la legge sottoposta al nostro esame possa valere soltanto provvisoriamente per permettere gli esami di abilitazione ma non certo quale organica impostazione di un istituto così importante quale è la libera docenza.

Con queste osservazioni, e tenendo conto degli emendamenti che mi riservo di proporre, sono disposto ad approvare il disegno di legge. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannelli. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve per due ragioni: la prima che la discussione generale sulla libera docenza sarà fatta in altro tempo, quando dovremo occuparci della riforma della scuola nei suoi ordini e gradi; la seconda che questo disegno di legge a me sembra abbia un solo precipuo scopo, quello di indire rapidamente una sessione di libera docenza, sessione che è richiesta ed attesa dalle diecine di giovani studiosi i quali vogliono cimentarsi in questo esame e soprattutto è voluta dagli assistenti ed aiuti universitari che, avendo compiuto dieci anni di servizio, hanno bisogno assoluto di dare questo esame per poter continuare nella loro carriera universitaria.

Leggendo la relazione del venerando senatore De Sanctis io ricordavo quello che diceva sempre il mio venerato maestro, il professor Fabrizio Padula, il quale, parlando della libera docenza, affermava che, se fosse stato ministro, avrebbe presentato in proposito una legge con un articolo unico: insegni chi vuole e, se ha studenti, si faccia pagare. Ma questa era la concezione ottocentesca della libera docenza, quando tuonava dalla cattedra Giovanni Bovio il quale aveva l'aula piena zeppa di studenti che lo seguivano dopo la lezione acclamandolo trionfalmente; e quando Antonio Cardarelli traeva dal meraviglioso metodico ed unico studio dell'ammalato la mirabile sintesi di una diagnosi magnifica senza servirsi di laboratori e di indagini scientifiche. Ma questo non è più possibile oggi. Il libero docente ora ha bisogno di gabinetti

scientifici, ha bisogno di laboratori, ha bisogno di letti e di corsie di ospedale, ha bisogno di attrezzature scientifiche imponenti per la chimica o la fisica o l'ingegneria. Pertanto io mi limito semplicemente a considerare tre punti di questo disegno di legge.

Il primo è che la libera docenza venga data solo, come ha detto anche il senatore Caso, per le materie che fanno parte dell'ordinamento didattico della facoltà o dell'istituto in cui la libera docenza viene esplicata.

Il secondo riguarda il numero chiuso come era stabilito dal primitivo disegno di legge: è necessario che la libera docenza sia esercitata da coloro che abbiano veramente la possibilità di insegnare: il numero chiuso viene chiesto non solo da me, ma anche da altri colleghi del Senato e dalle associazioni dei liberi docenti di numerose università quali Firenze, Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Il numero chiuso viene infine richiesto dai più interessati, gli assistenti universitari, i quali nel loro recente congresso di Padova hanno chiesto che la libera docenza sia limitata non solo nel numero ma anche ristretta alle materie fondamentali insegnate nelle varie Facoltà. Ed anche il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su proposta dei professori Teodoro e Sessa, ha approvato in luglio di quest'anno un ordine del giorno con il quale si chiede che le libere docenze siano date in numero chiuso.

Terzo punto, che presento all'attenzione del Ministro, è quello della Commissione di esame. Io credo che per essa bisogna ritornare al testo antico proposto dal Ministro, testo che è senza dubbio il migliore: cioè che la Commissione sia formata da tre professori nominati dal Ministro su proposta della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. E a questo proposito credo che sia opportuno che il Consiglio superiore della pubblica istruzione proponga 5 nomi di professori di cui tre saranno gli effettivi e due i supplenti per il caso che qualcuno dei professori effettivi venga a cessare, per qualunque motivo, di far parte della Commissione per la libera docenza. Signor Presidente, ho mantenuto la promessa di essere breve ed ho finito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giua. Ne ha facoltà.

GIUA. A me succede, onorevoli colleghi, un caso speciale, che però non avrà conseguenze di sorta, perchè parlando dopo il collega compagno Jannelli mi trovo a sostenere idee tutto affatto opposte. Dirò che se noi fermassimo la nostra attenzione al titolo di questo disegno di legge « esami di abilitazione alla libera docenza » la discussione potrebbe essere breve. Però l'illustre relatore, il professor De Sanctis, ha allargato il campo ed ha preso in esame il problema generale della libera docenza. Quindi, anch'io richiamo l'attenzione dei colleghi su questo problema, perchè è un problema di libertà nelle Università. Prima del fascismo o, se vogliamo, prima della legge Gentile, il sistema della libera docenza era il più libero che si potesse immaginare dal punto di vista del funzionamento della Università. C'era la tradizione rinascimentale in Italia, delle Università del Seicento se non addirittura del Cinquecento, delle nostre Università che lasciavano aperta la porta anche alle donne prima ancora che la nostra Carta costituzionale riconoscesse questo diritto, ammettendo anche che i non laureati potessero ottenere la libera docenza. Ricordo proprio, ed anche il senatore Labriola lo ricorderà, il caso di Nicola Trevisonno, che, pur non avendo la laurea, ottenne la libera docenza da Maffeo Pantaleoni, perchè in base alla legge Casati, che è molto libera e che dovremmo difendere oggi, si poteva essere nominati liberi docenti per esami o per titoli presso una determinata Facoltà scientifica in una determinata Università. E dirò che oggi, se dovessi dare un giudizio tra la legge Casati, che dava ampia libertà ai candidati di presentarsi presso qualsiasi Università, sostenendo gli esami o presentando i titoli necessari e la legge Gentile o una sua conseguenza quale è la legge Gonella, senza voler con questo fare alcuna offesa (ed io mi sono letto l'articolo della legge Gonella che dà scarso rilievo al libero docente e alla stessa libera docenza) se dovessi dare un giudizio, dicevo, sarei per la libertà della legge Casati. E per quale ragione? Non per una ragione di principio. Infatti la libera docenza non ha più la funzione che ha avuto nel passato, con Fichte, o Feuerbach o lo stesso Eugenio Dühring, che fu allontanato dall'insegnamento nell'Università di Berlino

perchè si era opposto al valoroso Helmholtz. Questi casi non si verificano nè si verificheranno più. Si tratta però di difendere la funzione del libero docente. È vero che nell'applicazione della legge Casati si erano verificati degli inconvenienti, soprattutto nel campo medico. Dirò che non mi preoccupo quando sono ammalato di sapere se il medico è libero docente o no; a me basta sapere che si tratta di un medico valoroso ed allora io vi ricorro anche se non ha il titolo di professore. Realmente, se ha il titolo di libero docente, dal punto di vista professionale, il caso ha scarsissimo rilievo. Però con la legge Gentile, che richiamava ad una Commissione centrale il giudizio della libera docenza, noi abbiamo tutto lo spirito antiliberale del momento, e se noi conserviamo ancora questa Commissione manterremo questo spirito, per la ragione che il numero dei liberi docenti, che servono veramente alle nostre Università, e servono dal punto di vista di coadiutori degli studi, viene addirittura annullato.

Io vi porto semplicemente questo caso: nella nostra Università di Torino, parlo per la Facoltà di scienze, per la parte che riguarda la chimica e la chimica industriale, noi non abbiamo liberi docenti. Abbiamo provveduto con la legge Gentile ad impedire che vi siano dei liberi docenti che professionalmente possano abusare del titolo, però dal punto di vista dell'insegnamento, in una Università come quella di Torino, noi manchiamo di liberi docenti che veramente insegnino, tantochè siamo costretti, quando diamo l'incarico — ed io ricordo che cosa significava avere un incarico quando avevo 24-25 anni: bisognava essere liberi docenti, ed avere realmente insegnato — a darlo a laureati che hanno la laurea da un anno o due al massimo siamo costretti, cioè per necessità di funzionamento delle Università, dato l'elevato numero degli studenti, a dare degli incarichi a giovani valorosi, questo sì, perchè il nostro giudizio nel dare l'incarico è quello di valorizzare i giovani, ma che non hanno la preparazione sufficiente per poter insegnare come prima insegnavano i liberi docenti.

Ecco perchè le ragioni che ha esposto il collega Jannelli del numero chiuso, e su questa Commissione centrale che deve giudicare sulla libera docenza, a me sembrano che siano veramente non giustificabili dopo i risultati della riforma Gentile, perchè la teoria ha una grande importanza, ma i risultati pratici ne hanno una ancora maggiore. Quindi richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che se questo disegno di legge si riferisce agli esami di libera docenza ancora per un anno o due, potremo anche approvarlo, anche se si tratta di mantenere le condizioni attuali di decadenza in cui si trova la libera docenza. Questo però se l'onorevole Ministro, che so che ha a cuore i problemi dell'istruzione, s'impegna a presentare un disegno di legge che veramente riporti la libera docenza alla libertà antica, ritornando alla Commissione ed agli esami fatti presso le singole Università, dove i bisogni si valutano dalle Facoltà in relazione alla serieta degli studi, con una Commissione che sia composta di tre membri elettivi, oltre al preside della Facoltà dell'Università e all'insegnante della materia o di materia affine presso la stessa Università. Ora, se l'onorevole Ministro s'impegna a presentare questo disegno di legge, io ripeto, personalmente non ho niente in contrario ad approvare il disegno di legge attuale. Insisto però sul fatto che questo disegno di legge non risolve il problema della libera docenza, che con esso non si annulla tutto il male che ha provocato la riforma Gentile, e che quindi è necessario apportare nuove idee, ma vecchie per noi che ci riferiamo al passato della libertà dell'insegnamento universitario, in maniera che questo istituto della libera docenza possa avere un efficace sviluppo. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monaldi. Ne ha facoltà.

MONALDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, io mi limiterò ad una semplice dichiarazione. L'intervento dell'onorevole Caso ed ancor più l'intervento dell'onorevole Giua hanno chiaramente dimostrato che l'istituto della libera docenza ha bisogno di essere revisionato nei suoi limiti, nelle sue finalità, nelle modalità d'esplicazione; e l'attuale legge deve considerarsi del tutto provvisoria, tendente — come giustamente hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto — a dar possibilità di indire i concorsi. Ma, pur considerata nel suo aspetto di provvisorietà, deve essere esaminata perchè attraverso essa non si creino precedenti pericolosi.

Ho letto con accoramento la relazione dell'onorevole De Sanctis, che pure guardo con tanta ammirazione; conseguentemente ho visto con piena soddisfazione il nuovo atteggiamento assunto dal Presidente della 6ª Commissione, l'onorevole Ferrabino, il quale, con emendamenti combinati con l'onorevole Banfi, ha portato sostanziali modifiche alle concezioni formulate nella relazione. La dignità dell'istituto della libera docenza — parlo del campo medico, onorevole Giua — aveva subìto un primo colpo con le agevolazioni concesse ai militari nella guerra d'Africa e nella guerra di Spagna. Colpi più severi sono stati inferti nell'attuale dopo-guerra e perchè sono state mantenute le agevolazioni ai militari, quasi che la libera docenza potesse essere confrontata con dei meriti che non siano scientifici, e perchè le Commissioni hanno usato certamente un'eccessiva liberalità nelle valutazioni dei candidati. Il presente disegno di legge, laddove fosse approvato nella formulazione pervenuta dall'altro ramo del Parlamento, segnerebbe un ulteriore più grave abbassamento del prestigio della libera docenza in rapporto a due disposizioni.

La prima è l'elezione in seno alle Facoltà dei membri delle Commissioni esaminatrici. Tale metodica significa gettare l'istituto della libera docenza nel campo della lotta elettorale con tutti i compromessi che ne possono derivare.

La seconda disposizione è l'apertura del numero dei posti messi a concorso. Il numero chiuso in questo momento — parlo sempre e solo del campo medico — costituisce un freno alle ambizioni di singoli e una garanzia di solida preparazione scientifica degli ammessi rigorosamente selezionati.

Queste mie dichiarazioni significano: preghiera all'onorevole Ministro di fare oggetto di sua particolare attenzione l'istituto della libera docenza; appoggio da parte mia a quegli emendamenti restrittivi tendenti ad evitare un ulteriore abbassamento del prestigio della libera docenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alberti Giuseppe. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Onorevoli colleghi, la mia sarà una *lectio brevis* poichè tali lezioni si concedono anche ai liberi docenti e tali lezioni si sopportano da qualche direttore di istituto troppo arcigno e così autocrate che non ammette liberi docenti suoi assistenti o suoi aiuti nelle Commissioni universitarie d'esame.

La lezione breve prende le mosse da uno stato di disagio che c'è nel campo dell'estrinsecazione dell'esercizio della libera docenza, della sopportazione e del conseguimento di essa. Mi limiterò soprattutto al campo medico. In questo campo si sono levati alti lai da tempo contro la eccessiva larghezza nell'elargizione della libera docenza. Una discussione perfino alla Camera dei fasci e delle corporazioni potè vertere sulla larghezza di concessioni di libere docenze; si sapeva però che allora le libere docenze erano ristrette ad un numero chiuso che aveva ispirazione spesso da ambienti extra scolastici. Comunque oggi sono d'accordo che occorra, pur osservando la tradizione di liberalità — voglio non essere frainteso a questo riguardo — che ha regnato nelle condizioni di insegnamento para-universitario, para-universitario rispetto all'investitura ufficiale dal Medio Evo in poi, che occorra, accanto a questa larghezza, il riconoscimento di capacità, di idoneità ad impartire qualunque insegnamento in sede para-universitaria; bisogna cercare il modo di restringere — e qui ha detto bene il collega Monaldi — per evitare eccessivo adito a larghezze impensate inopinabili ed inammissibili, perchè questo è l'unico modo di ritornare a quella libertà e sostanziale liberalità nel senso tradizionalmente italiano che ci ha onorato nella storia della nostra cultura.

In particolare sono propenso ad accettare questo progetto a titolo di mera provvisorietà. Si studieranno nel frattempo quei mezzi più acconci, quegli strumenti meglio intesi ad eliminare i difetti e le manchevolezze pratiche della concessione della libera docenza siccome oggi è in uso di fare. Il problema se ritornare alla vecchia legge Casati oppure avvisare a qualche altro ordinamento che sia una felice contaminazione tra il disposto e le intenzioni della legge Casati e la prassi attuale, forse è da studiare *ab imis* attraverso Commissioni che rispecchino chiaramente e intendimenti e volontà dei circoli e degli ambienti interessati sia dei docenti che dei discenti, sia degli aspiranti al titolo sia dei possessori del titolo.

Ora, poichè si è per procedere — a quanto comprendo — ad una revisione pratica e con-

cettuale direi, occorre un pochino di tempo, un anno di pausa e di riflessione che credo non facciano male. Ho avuto occasione di partecipare come membro di una Commissione della Facoltà di medicina agli ultimi esami per la concessione della libera docenza. Ebbene, ho dovuto argomentare che le lacune dei candidati erano più gravi di quanto non potesse emergere dalle prove sommarie che ancora, per l'inerzia lasciata dalle facilitazioni date per le troppe guerre che hanno martoriato la povera Italia, si vogliono conservare. In special modo mi riferisco all'esame dei titoli. Vedo qui nella stesura di questo progetto di legge che ancora è conservata quella insincerità, per esprimermi all'antica, della dizione che permette a molti di scappare per la maglia rotta. Orbene, non sembra sufficiente la prova dei titoli come è oggi configurata perchè sottrae il candidato alla dimostrazione della sua competenza in tutta la disciplina, dimostrazione che egli è tenuto a dare per ottenere il titolo di professore, quel conferimento del titolo di professore a cui tanti italiani aspirano e che si va svalutando ogni giorno di più. Orbene attraverso la rivalutazione della libera docenza si può rivalutare il titolo di professore.

Voglio ricordarvi un episodio della vita di Gabriele d'Annunzio, splendido franco tiratore nel campo della cultura, all'epoca del così detto assedio di Fiume. Gli avevano inviato un giovane libero docente di una Facoltà di ingegneria per disporre i carichi esplosivi delle mine sul ponte che divide Fiume da Sussak. Gabriele d'Annunzio, che voleva essere spirito universale, e ci riusciva al caso dato il suo privilegiato cervello, volle discutere con quel giovane ufficiale ingegnere in possesso di una o due libere docenze sulle possibilità che la mina scoppiasse a dovere. Il libero docente, abituato a trattare col suo capo di istituto, eccepì: « Sommessamente, professore... ». « Basta! » disse Gabriele d'Annunzio, che molte volte aveva buon gusto *in alieno foro* « basta, sappia che al mio paese professore significa professore di piatti e di grancassa ». Escono fuori davvero professori di piatti e di grancassa, senza venir meno al dovuto rispetto per la benemerita categoria, se si dànno troppe e mal soppesate libere docenze.

Tornando a cose più serie, non so che valore si possa dare al lavoro compilato dal candidato o fatto compilare da altri per lui. Chi vi parla nel ventennio ha dovuto farli per altri e sa bene come questi lavori si possano fare per commissione. Il peso della carta vale quel che vale nella valutazione per la libera docenza, ma può essere che il candidato abbia trascurato altri campi non meno importanti di quelli mietuti per testimonianza delle pubblicazioni veraci o surrettizie. Queste lacune non possono essere messe in rilievo dalla « conferenza » che per legge deve vertere solo sui titoli presentati. Così un professore di patologia medica sarà competente nelle malattie dell'apparato digerente, perchè ha compilato o fatto compilare dei lavori sull'argomento, ma può ignorare molto del resto. Nè la lezione su tema *ad libitum* della commissione potrà dare la garanzia necessaria, perchè, nelle 24 ore di tempo concesse, chi è un po' abile nella ricerca bibliografica può prepararsi in modo apparentemente bastante.

Concludo additando al signor Ministro queste gravi mende e ricordando che la libera docenza è stata un decoro delle università italiane, una integrazione veramente efficiente dell'insegnamento ufficiale ed una remora alle esorbitanze dello stesso insegnamento ufficiale. Ricordo in proposito le agitazioni nel 1919 dei liberi docenti della gloriosa scuola napoletana. C'era ancora l'atmosfera di guerra ed i clamori di Marte impedivano di sentire questi sommessi allarmi che davano canuti professori dell'epoca risorgimentale i quali avevano assistito e partecipato allo splendore del libero collegio medico chirurgico napoletano, da cui, ad esempio, era uscito Antonio Cardarelli il quale saliva alla cattedra ufficiale quando — udite, udite — gli altri oggi ne scendono, a 65 anni. Quel genio della medicina pratica che manoduceva il tirone, com'egli lo chiamava, alla clinica integrale per lezioni empiriche, perchè la medicina è e resterà una scienza semi-empirica in quanto a uguali cause non corrispondono sempre uguali effetti dacchè in essa — mi perdoni il senatore Monaldi, non so se egli sia interamente ancora ippocratico — varia il terreno, l'uomo. Ed allora c'è chi la pensa in un modo e chi in un altro e bisogna farsi un'opinione media con una specie di somma algebrica

e la schiera di liberi docenti che completa l'insegnamento clinico ufficiale cospira a far asseverare siffatti concetti medi operanti.

Dico dunque che è mestiere ritornare su questa legge ascoltando le doglianze, che sono molte, degli ambienti interessati e chiamando a collaborare su questo piano, che dovrà essere di valorizzazione totale, nel senso migliore della tradizione scolastica universitaria italiana, tutti quelli che possono collaborare a rendere questo istituto più valido, più efficiente, più onorando e direi anche più ammonitore per le sorti della nostra cultura che deve molto all'istituto della libera docenza non solo per le glorie passate ma per la meditazione che ne discende.

Ad esempio per la meditazione che ne discende per chi non vuole estromettere coloro che al di fuori dei legami ufficiali hanno tentato le porte vietate delle nostre università, le quali purtroppo — devo dirlo dall'intimo del mio cuore — hanno costituito le tante volte un *sancta sanctorum*, una specie di cittadella imprendibile per la libera schiera degli studiosi non titolati. Benedetto Croce non fece mai parte dei docenti di nessuna Università, Guglielmo Marconi frequentò da dilettante lo studio privato di Augusto Righi il quale, come disse in privato, essendo direttore dell'istituto di fisica nell'Università di Bologna, avrebbe commesso una grave colpa ammettendo a frequentare il suo studio pubblico Guglielmo Marconi il quale era stato bocciato agli esami d'istituto tecnico. Augusto Righi diceva però che la scoperta viene quasi sempre al di fuori del circolo ufficiale delle ricerche scientifiche e che bisognava avvisare ai mezzi perchè la libera docenza a nuovo regolamentata potesse permettere agli studiosi animati dal sacro entusiasmo del neofita di contribuire allo sviluppo della scienza; era appunto a chi impartiva il suo corso a titolo non pubblico che incombeva il dovere di incoraggiare tutte le libere forze scientifiche e culturali nel senso più lato.

Ho finito; rimando ad altra occasione le tante cose che vorrei ancora dire in argomento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacco. Ne ha facoltà.

SACCO. Signor Presidente, onorevole Ministro, domenica a Napoli si inaugurerà il congresso dei liberi docenti universitari e penso che l'eco di questa discussione potrà essere molto gradita, perchè vi si ravviserà la preoccupazione dell'Assemblea legislativa per i problemi del progresso scientifico, oggetto della nostra generale attenzione. Il legislatore potrà porsi questa domanda: come è possibile che negli annuari universitari si vedano centinaia di liberi docenti in alcune Facoltà, laddove in altre Facoltà mancano, come ha già detto il senatore Giua? Mancano per ragioni che tutti conosciamo, ma che è difficile mettere in evidenza. Per esempio, nelle Facoltà di diritto sono scarsissimi i liberi docenti anche nelle materie principali, mentre essi abbondano in medicina. Le cause di questa rilevante sproporzione sono chiare, perchè per un avvocato lo studiare per conseguire una libera docenza ed avviarsi alla carriera accademica può essere una causa di diminuzione nell'opinione pubblica e fra magistrati, mentre per un medico è potente incremento all'attività professionale. Ecco perchè si determinano posizioni assolutamente opposte, ecco perchè i professori delle Facoltà di diritto quasi sdegnano i colleghi che esercitano l'avvocatura, mentre i professori delle Facoltà di medicina sono molto apprezzati nella loro attività pratica. Ciò dico senza dimenticare che altro è il *corpus iuris*, altro è il *corpus hominis*.

CASO. Per un medico la libera docenza è una via di perfezionamento.

SACCO. Come se per gli avvocati non lo fosse. Non facciamo distinzioni di questo genere perchè altrimenti dovremmo risalire almeno a Carlo V che doveva decidere la questione delle precedenze fra gli avvocati e i medici. Il caso di essere unico libero docente nella mia materia in Italia, e non vedo nuovi aspiranti, mi permette di parlare con un disinteresse assoluto. Soltanto quando era al Ministero il professore Arangio Ruiz per qualche tempo fu istituita una cattedra per la mia materia, che poi non fu mai messa a concorso.

È certo che in taluni settori, come avvenne nel 1950, quando furono banditi i concorsi per la libera docenza con numero chiuso, abbiamo visto queste anomalie: erano a concorso 12 posti per patologia medica, 12 per patologia chirurgica, 4 per il restauro di monumenti, nessun posto per sociologia, nessuno per statistica, uno per psicologia. Di fronte a questi numeri desidero attirare l'attenzione del Mi-

nistro su questo vastissimo settore dove si incomincia in Italia, da tempo, ma faticosamente, a dissodare un terreno fino ad oggi trascurato. Spesse volte nell'attività legislativa ci troviamo a proporci problemi e a cercare soluzioni per cui ci mancano dati accertati scientificamente, perchè, ad esempio, le elaborazioni dei rilevamenti statistici non possono essere fatte in modo esatto; non solo, ma in certi settori, come in quello delle relazioni umane nel campo del lavoro, dell'organizzazione industriale, dell'attività economica nel Paese, siamo carenti, non dico di cattedre, ma di studiosi; non abbiamo dal mondo accademico un riconoscimento che dica che queste ricerche, di cui è così sentita la necessità, abbiano un consenso attivo, quale meriterebbero, quale in altri Paesi hanno avuto ed hanno in proporzione tale, che veramente ci umilia un poco. Basti pensare che nel 1921 fu fatto in Italia l'ultimo congresso internazionale di sociologia, e poi il fascismo ritenne che quella scienza nulla avesse da insegnare ed anzi la cancellò dal novero delle cattedre; cosicchè soltanto l'anno scorso fu fatto a Roma un nuovo congresso internazionale. La sociologia ha una sola cattedra in Italia; mi sembra che sia troppo poco, onorevole Ministro, è assolutamente indispensabile far sì che si sappia in Italia che anche questa disciplina ha i suoi cultori ed ha nel mondo accademico l'importanza che essa merita.

Così si può dire per la statistica e per la psicologia. Per la psicologia vi sono solo 5 cattedre, se non erro; sono troppo poche, perchè ormai la psicologia sperimentale ha dato tali prove e va incontro a tali e tante esigenze che, veramente, merita che in ogni Università vi siano cattedre e cultori, affinchè non si possa dire che le scienze sono in funzione della cattedra, anzichè le cattedre in funzione delle scienze.

È necessario rivedere tutta questa materia, è necessario far sì che i giovani siano allettati allo studio disinteressato, a prescindere da quelle che possono essere le preoccupazioni dell'applicazione all'attività professionale redditizia, ed ecco allora che è necessario andare incontro a quei liberi docenti che si specializzano in materie per le quali non vi sono cattedre, in modo da dar loro il modo, la possibilità, i mezzi per perfezionarsi negli studi, non solo per mezzo di scambi con l'estero, ma anche con scambi tra le nostre Università, ed anche perchè le biblioteche delle Università possano avere quell'incremento dei vari settori, che è assolutamente necessario; ciò perchè è impossibile pretendere da persone private, che non abbiano mezzi eccezionali, che si provvedano degli strumenti e delle pubblicazioni che sono costosissimi.

Ecco quindi, onorevole Ministro, perchè sono contrario al numero chiuso e mi consentano i proponenti di quell'emendamento, l'onorevole Ferrabino e l'onorevole Banfi, di rilevare che il numero chiuso si presta purtroppo a certe combinazioni predisposte che tutti deplorano. Noi sappiamo che, essendo le Commissioni composte per mezzo di elezioni, è facile fare il turno nella composizione loro, affinchè i Commissari, a turno, possano varare i loro allievi prediletti. Noi questo lo sappiamo, si sa in tutt'Italia e ovunque si deplora che questo avvenga, non dico sempre ma troppo spesso. Quindi il numero chiuso è, secondo il mio parere, poco consigliabile; mi sembra invece consigliabile lasciare la via aperta a tutti coloro che intendono seriamente studiare e di cui l'attività scientifica può e deve essere riconosciuta.

Darò voto favorevole al disegno di legge, mi riservo però di fare dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panetti. Ne ha facoltà.

PANETTI. Intendo svolgere un brevissimo intervento per quanto riguarda la conferma definitiva della libera docenza dopo il quinquennio. È noto che alcuni liberi docenti non hanno più la possibilità o la volontà di continuare nei loro studi una volta conseguito il titolo, o almeno non dànno prova concreta della loro attività nel campo della scienza verso cui si erano orientati per meritarsi una conferma definitiva. Mi auguro quindi che si prenda in esame in sede di emendamenti — e mi riservo di proporlo — uno speciale inciso tendente a far sì che dopo il quinquennio del primo esercizio di attività vi sia un controllo severo, affidato ad una Commissione formata di competenti estranei all'Università nella quale la libera docenza è stata esercitata prima che la conferma definitiva venga concessa. Si eviterà in tal modo che esistano liberi docenti di competenza ormai tramontata per i quali il titolo non corrisponde

più ad una attività nè ad una conoscenza distinta del settore scientifico verso il quale si erano rivolti.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferrabino in sostituzione del relatore senatore De Sanctis.

FERRABINO, *f.f. relatore*. Il relatore, senatore Gaetano De Sanctis, è indisposto ed io ne farò le veci nella misura in cui la cosa può essere possibile.

Questo disegno di legge era stato assegnato alla 6ª Commissione anche in sede deliberante, ed in quella sede fu presentata dal senatore De Sanctis la sua relazione, che ottenne larghi consensi. Lo spirito che l'anima è spirito di libertà assoluta: nobile concetto ed alto ideale, che è difficile, per non dire impossibile, non condividere. La minoranza della Commissione chiese, a norma di Regolamento, che il disegno di legge fosse trasferito per la deliberazione in Aula, ed è quello che è accaduto. Frattanto il tempo passava; colloqui e discussioni intervenivano, nuovi aspetti del problema venivano illuminati. Per effetto di ciò ci siamo trovati, alla vigilia di questo dibattito, d'accordo, maggioranza e minoranza, sopra una linea mediana, posso dire, che non è un ripudio ma un temperamento delle ragioni ideali di libertà asserite dal senatore De Sanctis e nuovamente asserite poco fa dal senatore Giua.

Non è un ripudio, perchè a questo non avrei mai potuto aderire. Anche per me il clima ideale della vita universitaria, anzi di tutta la cultura superiore, è quello della libertà piena, non menomata, non vincolata. Tuttavia il legislatore deve tener conto anche della realtà effettuale: e lo stesso senatore Giua ha fatto una esplicita concessione a questa esigenza. Ora, la realtà delle cose non è propizia, in questo momento, ad un ripristino immediato e brusco di una vera libertà degli studi universitari.

Perciò conviene adottare qualche temperamento nell'augurio che questo sia anche l'avviamento a quella maggiore e strutturale riforma universitaria nella cornice della quale si potranno alla fine esaudire tutti i voti che oggi maggioranza e minoranza da un punto di vista tecnico, siamo d'accordo di dover tacere o rinviare.

Ho detto via di mezzo: e mi spiego. Il tema veramente centrale è quello che si riferisce al numero che dovrebbe limitare la concessione delle libere docenze anno per anno. Vale a dire, nel bando stesso che indice le prove di libera docenza, secondo la legge vigente, e secondo anche il disegno di legge presentato dal Governo (poi emendato dalla Camera), si stabilisce che per le singole materie non possono essere conferite abilitazioni all'insegnamento universitario al disopra di un certo numero chiuso. Gli assertori della libertà piena dicono: non v'è ragione di stabilire *a priori* un limite: lo dirà l'esame quali sono i meritevoli, e basta. I difensori del numero chiuso sostengono invece che, se non in tutte le discipline, in talune si verifica un'inflazione pericolosa. A dire il vero quest'inflazione c'è per un numero limitato di discipline, ma di grande importanza; e l'inflazione delle docenze a sua volta non è che un episodio di questo morbo generale che affligge l'Università italiana oggi, morbo di inflazione. Tutti sapete che è eccessivo il numero degli iscritti rispetto alle possibilità tecniche dell'insegnamento, che è eccessivo il numero dei laureati, che il titolo di dottore è perciò largamente svalutato, che esiste una disoccupazione dei laureati. Il caso della docenza, ripeto, non è che uno fra tanti, ma uno cui in questo momento possiamo in certa misura provvedere. Ho detto che accettando il numero chiuso seguiamo una linea di temperamento e di mediazione. Ciò non è chiaro a chi non sia esperto. Pare che optiamo per la non libertà, ma non è così. Voglio far considerare ai colleghi, e gli esperti mi daranno ragione, che il numero chiuso viene dalla legge stabilito per tutte le discipline, ma di fatto opera soltanto a frenare l'abuso o l'inflazione di certe discipline. Per le altre il numero chiuso è una finzione, oppure, diciamo meglio, un simbolo: esso è stabilito in tale misura che corrisponde in pratica al numero degli aspiranti alla docenza o certo al numero dei meritevoli; sicchè in tali casi, che sono la grande maggioranza, il numero chiuso non ha

carattere propriamente restrittivo. Carattere restrittivo si ha per quei casi in cui l'inflazione è in atto ed è diventata minacciosa ed è denunziata unanimemente da tutti coloro che hanno conoscenza di questo fenomeno.

Noi proponiamo dunque, e l'emendamento porta la firma mia e del senatore Banfi, appunto a significare che è intervenuto un accordo tra maggioranza e minoranza, che il numero chiuso si mantenga, si mantenga per tutte le discipline, ma avendo noi l'intenzione solo per quelle discipline per cui si presenta la dura necessità di questo provvedimento. Proponiamo inoltre che la determinazione del numero chiuso non sia fatta esclusivamente dal Consiglio superiore ma sia fatta, su parere del Consiglio superiore, dal Ministro, da quel Ministro che emana il bando delle docenze. Sicchè concediamo ancora una possibilità di rettifica nell'intervallo tra la proposta che viene formulata dal Consiglio superiore ed il bando; in quest'intervallo l'apprezzamento, il giudizio, il potere discrezionale del Ministro può ancora correggere l'eventuale rigore restrittivo del numero chiuso.

L'altro punto in contestazione è quello che riguarda la formazione delle Commissioni giudicatrici. Il disegno di legge del Ministro Gonella prevedeva che si continuasse la prassi vigente: cioè il Consiglio superiore designa una terna al Ministro con aggiunti due nomi di supplenti. Il Ministro nomina la Commissione. Alla Camera questo testo è stato emendato nel senso che la Commissione sia formata in modo duplice; da una parte uno dei Commissari sarebbe designato dal Consiglio superiore, dall'altra parte due Commissari sarebbero eletti non dalla Facoltà ma dai titolari della materia. Noi non abbiamo accettato questa soluzione ed abbiamo chiesto il ritorno al testo ministeriale. La soluzione proposta dalla Camera non ha riscontro in altri precedenti. Provocherebbe guai maggiori di quelli che si vogliono evitare. Non esiste (che io sappia) un'analogia all'estero di una simile procedura. Il richiamo all'estero è significativo perchè la vita delle Università ha carattere internazionale e i titoli universitari non sono veramente universitari se non hanno la possibilità di essere riconosciuti anche all'estero. Esiste un costume internazionale della vita culturale, universitaria e accademica; e il tralignare da quel costume improvvisamente, per via di piccoli ritocchi occasionali, è estremamente pericoloso. Dunque siano d'accordo, maggioranza e minoranza, che si ritorni al testo ministeriale, si ritorni alla prassi che la Commissione sia designata per intero al Ministro dal Consiglio superiore.

È antidemocratico questo? Niente affatto. Il Consiglio superiore è costituito da professori ordinari di Università, che sono tutti, tranne un minimo numero, eletti dalle Facoltà. Sicchè quando la Commissione di libera docenza è formata su designazione del Consiglio superiore, di fatto noi abbiamo una elezione di secondo grado. In primo grado le Facoltà formano il Consiglio superiore, in secondo grado il Consiglio superiore forma le commissioni. Il principio democratico in nessuna maniera può dirsi intaccato. D'altra parte la prassi è stata costante e favorevole in questi ultimi anni. Il Consiglio si è sempre preoccupato di formare equamente queste commissioni, di avvicendare i nomi dei commissari: così che a me non risulta che ci siano stati, non dico scandali, ma nemmeno motivi di vero e proprio malcontento.

Tolti questi due punti su cui noi vogliamo ritornare al testo ministeriale, per tutto il resto accettiamo il testo della Camera.

Credo di aver chiarito a sufficienza i termini del problema. Mi resta da dire qualche cosa sopra gli emendamenti proposti. Il senatore Giua non ha proposto nessun emendamento. Aderisco alle sue idee, ma non potrei aderire agli emendamenti che avesse presentato in conformità di quelle idee. Il senatore Caso invece ha proposto alquanti emendamenti. Dico senz'altro che non posso aderire perchè sono troppo restrittivi. Se abbiamo accettato una certa restrizione per forza maggiore, non possiamo consentire ad una disciplina della libera docenza che possa diventare una coartazione. Il senatore Panetti ha fatto una proposta che è molto ragionevole, che corrisponde a determinate esperienze: tuttavia anche questa non mi sentirei di accettarla, perchè deroga fortemente dalla prassi, dal costume, dalla legislazione. Il sottoporre il libero docente ad una seria prova di esame dopo cinque anni di esperimento nella Facoltà solleva obiezioni e rompe abitudini. Non è conveniente farlo, per lo meno non è conveniente in un disegno di legge che è un semplice

ritocco della libera docenza. Se verrà il giorno sospirato in cui affronteremo in pieno tutti questi problemi della vita universitaria, anche questo concetto del senatore Panetti sarà da noi esaminato con quel rispetto che merita. Ora come ora, propongo che il suo emendamento non sia accolto.

Mi pare di aver risposto a tutti, spero di essere stato chiaro e persuasivo, soprattutto breve. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, quanto ha così bene esposto il relatore mi dispensa da una lunga illustrazione del punto di vista del Governo. Sono d'accordo nel ritorno al testo ministeriale, che la Camera ha sensibilmente modificato. Mi auguro solo che questo divario di opinioni non porti in lungo il provvedimento.

È stato da taluno ripresa la opinione, che la Camera aveva accettato, della libertà del numero nella designazionee della terna. Tanto l'onorevole Giua che l'onorevole Sacco mi pare che siano favorevoli a questo principio. Io aderisco invece all'idea di continuare in questo numero chiuso, sia pure a titolo di esperimento, ma adottando un numero chiuso che sia veramente tale ed in questo senso sono pienamente d'accordo con l'emendamento proposto dai senatori Ferrabino e Banfi, per cui, espletata la libera docenza, non si corrano più le vicende di cui tutti noi abbiamo ampia notizia di una modificazione del numero in relazione ai risultati. Però ho qualche dubbio, sebbene la formula dell'emendamento dei senatori Ferrabino e Banfi sia identica al testo ministeriale, se non convenga nominare la Commissione prima che siano presentate le domande di libera docenza. Questo ci darebbe una maggiore garanzia e il Consiglio superiore, al quale sono d'accordo che venga restituito il diritto di nominare i Commissari, non potrebbe essere sospettato di avere fatto delle nomine in relazione ai nomi dei candidati. Non che io condivida questi sospetti, che anzi ritengo del tutto infondati, ma, siccome sono stati talvolta sollevati, prospetto all'Assemblea se non convenga modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 3 nella dizione dell'emendamento: « Alla designazione dei componenti la Commissione, la sezione prima del Consiglio superiore procede dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sezione d'esami » con la sostituzione della parola « dopo » con la parola « prima ». Così ci sarebbe una certa intermediazione tra il sistema adottato dalla Camera ed il sistema originario, sempre a titolo di esperimento perchè queste modificazioni faranno la prova del fuoco nel prossimo anno. Il precedente della regolamentazione della libera docenza aveva gravissimi inconvenienti. Una parte di essi mi sembra che possano essere eliminati dal testo attuale e se si ripetessero noi potremmo proporre le relative modificazioni che il Parlamento poi approverebbe con la formulazione migliore.

Osservo al senatore Sacco che è vero che disgraziatamente il numero dei posti messi a concorso non sempre è adeguato alle necessità, il che conferma ciò che ha detto il senatore Ferrabino. Perciò aderisco a quanto ha detto il senatore Ferrabino nel senso di modificare l'originario testo del Governo per cui il numero chiuso è stabilito dal Ministero su proposta, non vincolante, del Consiglio superiore. Così avremo, come ha detto il senatore Ferrabino, una intermediazione tra il principio della libertà ed il principio del numero chiuso che è necessario in certe discipline per eliminare la decadenza dell'istituto della libera docenza. Essendo d'accordo con gli emendamenti dei senatori Ferrabino e Banfi, ritengo di potermi dispensare dal parlare sugli emendamenti del senatore Jannelli i quali, mi sembra, siano assorbiti da quelli dei senatori Ferrabino e Banfi. Non mi rendo ben conto della soppressione dell'articolo 6 e inviterei il senatore Jannelli ad illustrarla non avendo alcuna difficoltà eventualmente anche ad aderire a questa soppressione. Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Caso, sono d'accordo con il relatore nel non poterli accogliere. Oggi chi non ha la laurea può diventare anche professore di università e non vedo perchè non possa conseguire la libera docenza, cosa che non potrebbe accadere se si approvassero i suoi emendamenti. In secondo luogo, non posso accettare l'ammissione di libere docenze solo per materie ammesse dall'ordinamento didattico perchè ci possono essere casi in cui necessiti conce-

dere libere docenze anche al di fuori dell'ordinamento. In definitiva mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti dal senatore Caso preferendo il testo già approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea, conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, semprechè, in questo ultimo caso, abbia superato il 30° anno di età;

b) dare con titoli, integrati da una conferenza su titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare anche dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Caso un emendamento tendente a sopprimere il secondo periodo della lettera *a)*.

Ha facoltà di parlare il senatore Caso per illustrare questo emendamento.

CASO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte dell'articolo 1 fino alla lettera *a)* compresa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Alla lettera *b)*, il senatore Jannelli propone di sopprimere le parole: « o da prove scritte ». Ha facoltà di parlare il senatore Jannelli per svolgere questo emendamento.

JANNELLI. Sono per la soppressione di questa aggiunta, perchè finora la prassi è stata sempre che le prove scritte per gli esami di libera docenza non si sono mai fatte e non c'è alcuna ragione di portare una innovazione oggi, anche perchè l'esame scritto non è una cosa perfettamente consona con le prove per l'abilitazione alla libera docenza.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Volevo fare osservare al senatore Jannelli che non mi risulta esatto quanto egli ha detto. Io nel 1931 in sede di esami per la libera docenza ebbi anche prove scritte. Rimango quindi fedele al testo governativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferrabino per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento in esame.

FERRABINO, *f.f. relatore*. La ragione di questo emendamento è connessa con l'altro emendamento della Camera che ha soppresso il numero chiuso. La Camera, appunto per ovviare alle conseguenze della soppressione del numero chiuso, si è preoccupata di rendere più severi gli esami, proponendo che, oltre alle prove consuetudinarie, ci fosse anche la possibilità di una prova scritta. Siccome noi ritorniamo in pratica al numero chiuso, effettivamente non sussisterebbe più l'esigenza di inserire una prova scritta. Tuttavia, voglio far considerare che, per una ragione pratica, dal momento che ci allontaniamo notevolmente

dagli emendamenti della Camera sopra altri punti, converrebbe non insistere sui punti secondari e per questo aderirei alla proposta della Camera, per facilitare cioè la nuova approvazione di questo disegno di legge da parte della Camera. Consiglierei pertanto, dato che trattasi di una semplice facoltà che si concede alla Commissione, che il senatore Jannelli si persuadesse del motivo pratico da me addotto e rinunziasse all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione per esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, insiste nel suo emendamento?

JANNELLI. Sono dolente, ma debbo insistere.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Jannelli tendente a sopprimere, nella lettera *b*), le parole: « o da prove scritte ». Chi approva questo emendamento, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato.*)

Sull'ultimo periodo della lettera *b*) sono stati presentati due emendamenti: l'uno, dal senatore Caso, tendente a sopprimere tutto il periodo; l'altro, dai senatori Ferrabino, Banfi e Jannelli, tendente a sopprimere soltanto la parola: « anche ».

Senatore Caso insiste nel suo emendamento?

CASO. Insisto, e mi sembra che questa soppressione sia necessaria proprio per la dimostrata obbligatorietà di sottoporre tutti i candidati alla stessa prova, di evitare cioè che la Commissione possa dispensare alcuni candidati dalla prova, il che potrebbe anche portare come conseguenza ad atti di favore e di privilegio per alcuni anzichè per altri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

FERRABINO, *f.f. relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo periodo della lettera *b*), presentato dal senatore Caso, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento presentato dai senatori Ferrabino, Banfi e Jannelli, tendente a sopprimere nella stessa lettera *b*), ultimo periodo, la parola: « anche ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferrabino per dar ragione di questo emendamento.

FERRABINO, *f.f. relatore*. Si tratta di una parola che non ha senso e che diventa quindi equivoca. Ne propongo pertanto la soppressione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Ferrabino ed altri, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Nel secondo periodo della lettera *b*) è detto: « La Commissione ha facoltà di non ammettere ... ». Io direi: « ha facoltà di esonerare »; quest'espressione mi sembra più felice.

FERRABINO, *f.f. relatore*. No, no; va bene la dizione dell'articolo.

PANETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *b*) dell'articolo 1 con la soppressione, nell'ultimo periodo, della parola: « anche », secondo l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti gli ultimi due commi, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 2.

La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline corrispondenti ad insegnamenti ufficiali previste dall'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il Ministro stabilisce, su conforme parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore, le materie per cui la sessione viene indetta.

PRESIDENTE. Sul primo comma è stato presentato un emendamento dal senatore Jannelli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" La libera docenza può essere concessa soltanto per le discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione superiore " ».

PRESIDENTE. Anche il senatore Caso ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" La libera docenza è concessa per le discipline corrispondenti all'insegnamento ufficiale dell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, sia fondamentali che complementari " ».

CASO. Rinuncio al mio emendamento e aderisco a quello del senatore Jannelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannelli per illustrare il suo emendamento.

JANNELLI. Avevo già parlato prima, quindi mi potevo dispensare dall'illustrare l'emendamento, emendamento che ho presentato solo perchè nella Facoltà di medicina l'insegnamento a poco a poco sta diventando una brodaglia. Ultimamente siamo stati costretti, perchè la Camera così ha voluto, a riconoscere come materia complementare la reumatologia, che è una parte della clinica medica. E così abbiamo dovuto riconoscere la antropologia e ci è stata anche la proposta della cattedra di gerontologia! Ora, se noi continuiamo di questo passo, domani ci verrà la richiesta di una libera docenza, magari semplicemente per lo studio della stenosi mitralica come se il corpo umano non fosse un tutto unico per il quale è necessario conoscere bene tutta la patologia e non parte di questa. Per tale ragione, ed esclusivamente per questa, avevo chiesto che fosse modificata la dizione dell'articolo. Tale richiesta naturalmente farà la fine di tutti i miei emendamenti, ma ringrazio ugualmente il Senato.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Sono contrario all'emendamento Jannelli perchè mi pare sia già eccessiva la chiusura del numero dei posti messi a concorso per la libera docenza. Stabilire il numero chiuso delle scienze mi pare sia improvvido e pericoloso per la scienza stessa. Siccome tutta la legge ha lo scopo di elevare la serietà del conferimento delle libere docenze, mi pare

che non vi sia che da raccomandare al Ministro che nominerà le Commissioni, di seguire criteri rigorosi al fine di assicurare che le Commissioni siano seriamente costituite e seriamente operino a tutela della scienza.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Non riesco a capire del tutto le argomentazioni relative allo sviluppo della ricerca scientifica. Se a un certo momento si riconosce l'esigenza dello sviluppo scientifico, nulla vieta che il legislatore italiano introduca nell'ordinamento didattico delle nostre Università tutte quelle discipline che si ritengono necessarie. Il fatto che si faccia riferimento all'insegnamento ufficiale non significa che l'insegnamento sia eseguito dal titolare, significa semplicemente che nell'ordinamento generale degli studi universitari e nelle valutazioni, soprattutto, delle Facoltà, figura un corpo di discipline che sono ritenute necessarie per lo sviluppo degli studi, dell'indagine scientifica e delle esigenze culturali di carattere superiore. Bisogna rendersi conto che spesso la libera docenza significa semplicemente uno sfruttamento professionale o puramente un appellativo. Bisogna, invece, per rendere serio il conferimento della libera docenza, che il vaglio delle materie su cui svolgere la libera docenza non si risolva in puro e semplice atto amministrativo di volta in volta manifestantesi attraverso una decisione del Ministro della pubblica istruzione. Come può il Ministro rendersi conto delle esigenze generali dello sviluppo degli studi, quando vi è un ordinamento didattico in cui quelle materie non figurano? Può perpetuarsi l'assurdo di un ordinamento di fatto delle Università in cui non figurano discipline ritenute necessarie per lo sviluppo culturale e di decisioni ministeriali che invece riconoscono le stesse discipline necessarie per lo sviluppo culturale? Si tratta di un contrasto paradossale.

Bisogna dare all'emendamento del collega Jannelli un senso profondo. Quando si parla di insegnamento ufficiale non ci si deve riferire agli insegnamenti svolti da determinati professori, ma a quegli insegnamenti di quelle discipline che le nostre Università, che sono gli organismi fondamentali della ricerca scientifica in Italia, riconoscono indispensabili per lo sviluppo critico dell'indagine scientifica. L'unico metro per vagliare serenamente se si tratta di esigenze scientifiche, è quello di richiamarsi al senso di valutazione critica ed aperta degli organismi universitari.

BANFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANFI. Qui mi pare che si tratti di una questione particolarmente importante. Cito subito un caso: da parecchi anni la mia Facoltà domanda inutilmente al Ministero la autorizzazione ad istituire un insegnamento, sotto forma di incarico, di storia delle scienze. La storia delle scienze non è una materia riconosciuta ufficialmente non solo come fondamentale, ma neppure come complementare. Per istituire l'insegnamento occorre una legge speciale che riveda tutto il piano degli studi. Domando ai colleghi se è possibile pensare che la storia delle scienze non sia una materia di grande importanza. La mancanza di questo insegnamento deriva dal fatto che la storia delle scienze è sorta tardi ed è sorta a fianco delle singole scienze specializzate, con una specialità di indirizzo metodico che per ora, in Italia, si riferisce più alla capacità di una singola persona piuttosto che ad un indirizzo generale di scuola.

In questi casi un libero docente che chieda di insegnare storia delle scienze può costituire veramente la spinta per il riconoscimento di questo insegnamento come materia essenziale agli studi universitari e la prova della sua efficacia. In altre parole, se noi limitiamo la libera docenza alle sole materie ufficialmente riconosciute, noi impediamo che delle forze intellettuali nuove che risentono delle nuove esigenze scientifiche, possano specializzarsi e affrontare nuove vie e nuovi problemi. Comprendo l'obiezione del collega Jannelli poichè nella Facoltà di medicina sembra si siano frammentate le discipline fino all'estremo. Ma a parte che ciò corrisponde al generale indirizzo scientifico, vogliamo per qualche abuso impedire che, proprio per merito di giovani studiosi, si aprano nuove vie feconde alla scienza e all'insegnamento?

Si è parlato molto della libertà della libera docenza, ma non vedo forma più completa e più degna di questo esercizio libero se non in ciò, che la libera docenza rappresenti una ini-

ziativa scientifica diretta ad aprire dei campi nuovi di studio. D'altra parte, nel senso di evitare i pericoli cui vuol opporsi l'emendamento proposto dal collega Jannelli è prescritto nella legge un duplice controllo. Anzitutto il controllo della Facoltà proponente; in secondo luogo quello del Consiglio superiore, cui spetta la decisione fondamentale.

Mi pare che porre un limite assoluto, negare questa forma di libertà scientifica sia negare la possibilità dello sviluppo delle nuove piante nel grande giardino della scienza.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Io sono al pari dell'onorevole Banfi per il testo del disegno di legge. Mi spiace non poter condividere l'opinione del senatore Jannelli. È vero, noi abbiamo dovuto sopportare certe suddivisioni assurde, ma è altrettanto vero che vi sono altre suddivisioni che rappresentano la fonte di molti promettenti studi. Come il senatore Banfi ha citato il campo della storia delle scienze, io posso citare il campo della cardiologia che sta diventando ramo della medicina fra i più fecondi di risultati dottrinari e pratici. L'istituzione della libera docenza in materie non contemplate nell'ordinamento ufficiale può costituire l'avvio al riconoscimento dell'utilità di nuove cattedre.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal senatore Jannelli.

FERRABINO, *f.f. relatore*. Sono contrario all'emendamento del senatore Jannelli e per le ragioni implicite nella mia relazione, cioè di addivenire ad un temperamento della libertà ma non alla sua soppressione, e anche per le ragioni svolte con mio pieno assenso dal senatore Banfi, che non poteva dire meglio. Aggiungo due considerazioni. La prima è che i quadri di insegnamento di materie fondamentali e complementari godono di tutto il mio disprezzo e di tutta la mia detestazione; esse sono state introdotte malauguratamente nell'ordinamento universitario dal quadrumviro De Vecchi di Val Cismon. La seconda considerazione è che il disegno di legge in realtà contiene sufficienti cautele per ovviare ai danni previsti dal senatore Jannelli; due cautele precisamente che a me paiono validissime: l'una, che il libero docente che deve essere abilitato in una materia non prevista deve ottenere l'assenso della Facoltà; l'altra, che il parere della Facoltà è sottoposto al Consiglio superiore il quale delibera. Ora se non abbiamo più fiducia nelle Facoltà e neppure nel Consiglio superiore è inutile che discutiamo cercando soluzioni impossibili. Dove, se non là, esistono gli uomini competenti esperti sicuri, circa i problemi della vita scientifica? Pertanto io sono recisamente contrario all'emendamento del senatore Jannelli.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Le preoccupazioni del senatore Jannelli sono certamente serie, però mi pare che nel testo dell'articolo, come ha rilevato giustamente il relatore, ci siano cautele sufficienti per impedire certe improvvisazioni strampalate alle quali tutti siamo contrari. D'altronde il motivo a favore di un allargamento nel campo della libera docenza al di fuori delle materie obbligatorie o complementari dell'insegnamento ufficiale è sostanziale. Se dovessimo aspettare che l'insegnamento ufficiale si estenda anche alle materie complementari dovremmo per ogni disciplina fare un provvedimento legislativo con enormi perdite di tempo. Quindi per maggiore snellezza e semplicità preferisco il sistema seguito nell'articolo 2, che lascia la possibilità di introdurre nuove discipline nel campo della libera docenza e l'insegnamento fatto nella libera docenza potrà poi essere utile esperimento perchè queste materie possano passare o no nel campo delle materie ufficiali sia obbligatorie che complementari.

PRESIDENTE. Domando al senatore Jannelli se insiste nel suo emendamento.

JANNELLI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore Jannelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« La libera docenza può essere concessa soltanto per le discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento d-

dattico delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia nuovamente lettura del primo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto della importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannelli e il senatore Caso hanno proposto, con distinti emendamenti, la soppressione di questo comma. Tali emendamenti sono però preclusi dalla reiezione dell'emendamento presentato dal senatore Jannelli al primo comma.

Metto pertanto ai voti il secondo comma nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Ferrabino e Banfi hanno presentato un emendamento aggiuntivo al secondo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo:

" In caso favorevole, la Sezione I stabilisce il numero massimo di abilitazioni da concedere nella disciplina, numero che in nessun caso può essere superato " ».

FERRABINO, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRABINO, *f.f. relatore*. Ritiro questo emendamento e propongo che la seduta venga sospesa per qualche minuto, al fine di elaborare un nuovo testo dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sospendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 20,20*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

Avverto che i senatori Ferrabino e Banfi hanno rinunciato a presentare un nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo al secondo comma.

Passiamo al terzo comma. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Per le discipline corrispondenti ad insegnamenti ufficiali previste dall'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il Ministro stabilisce, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore, le materie per cui la sessione viene indetta ».

PRESIDENTE. Su questo comma erano stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Nel terzo comma, aggiungere le parole: " fissandone il numero dei concorrenti senza possibilità di aumenti per qualsivoglia ragione ".

JANNELLI ».

« Alla fine del comma terzo, aggiungere le parole: " e il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna di esse, numero che in nessun caso può essere superato ".

FERRABINO, BANFI ».

PRESIDENTE. I senatori Ferrabino e Banfi hanno ritirato anche quest'ultimo emendamento e hanno presentato, in sua vece, un emendamento sostitutivo dell'intero comma. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazoni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso può essere superato ».

PRESIDENTE. Questo emendamento ha la precedenza su quello aggiuntivo presentato dal senatore Jannelli.

Invito l'onorevole Ministro ad esprimere su di esso l'avviso del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo metto allora ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento del senatore Jannelli è assorbito.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 2 nel testo emendato. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 2.

La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto della importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso può essere superato.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 3.

BISORI, *Segretario*:

Art. 3.

Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione, composta di tre professori della materia o di materia affine, di cui due eletti dai professori titolari della materia, votando per un nome solo, ed uno nominato dal Ministro su terna proposta dal Consiglio superiore.

Qualora i titolari della materia siano in numero inferiore a tre, la Commissione è nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore.

A sostituire i membri eletti che, per giustificati motivi, non possano prendere parte ai lavori della Commissione, sono chiamati coloro che seguono in ordine di votazione. Per l'eventuale sostituzione del membro della Commissione nominato su proposta del Consiglio superiore, provvede il Ministro con la nomina di uno degli altri due compresi nella terna del Consiglio superiore.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4° grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

PRESIDENTE. I senatori Ferrabino e Banfi hanno presentato un emendamento sostitutivo dei primi tre commi. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire alla dizione dei primi tre commi la seguente:

" Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione, nominata per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine.

" Oltre i tre Commissari, il Consiglio superiore (Sezione I) designa due Commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che, per giustificati motivi, non possono prendere parte ai lavori della Commissione.

"Alla designazione dei componenti la Commissione, la Sezione I del Consiglio superiore procede dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande d'ammissione alla sessione d'esame " ».

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Desidererei che nel primo comma dell'emendamento Ferrabino, dove è scritto « tre professori o cultori della materia o di materia affine » si abolisse la dizione « o cultori della materia ». Se non sbaglio, quando abbiamo parlato dei concorsi universitari si è stabilito che la frase « cultori della materia » non doveva più esistere. Ritengo che, almeno per questo, il relatore accetti la mia proposta. La frase potrà restare così formulata: « professori della materia o di materie affini ». Per quello che riguarda l'ultimo comma invece delle parole « dopo la scadenza ... » sarebbe meglio dire « prima della scadenza ... ».

FERRABINO. *f.f. relatore.* Il senatore Jannelli, se ho ben capito, desidera sopprimere al primo comma del mio emendamento le parole « cultori della materia ». Purtroppo per certe discipline è indispensabile riferirsi ai cultori. Nel caso poi, che abbiamo approvato, delle discipline nuove è impossibile che ci siano professori titolari quindi bisogna ricorrere ai cultori o alle materie affini. Anche allo stato attuale, a prescindere dalle materie nuove, ci sono delle discipline che hanno uno o due titolari. Qualche volta anche le materie affini non bastano. Tuttavia, per mostrare come io apprezzi l'intenzione del senatore Jannelli, suggerisco quest'altro testo: « ... professori della materia o di materia affine o, in mancanza, cultori ». Questa formula l'approvo e la faccio mia.

PRESIDENTE. Si dia lettura del primo comma dell'articolo nel nuovo testo proposto dal senatore Ferrabino.

BISORI, *Segretario*:

« Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione nominata per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione e composta di tre professori della materia o di materia affine o, in mancanza, cultori ».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta questo emendamento?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il primo comma nel testo di cui è stata data ora lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Poichè qualche volta si verifica un ritardo nei lavori della Commissione per volute assenze dei commissari, proporrei che l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dai senatori Ferrabino e Banfi sia così modificato:

« Oltre i tre commissari, la Sezione I del Consiglio superiore designa due commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione ».

PRESIDENTE. Senatore Ferrabino, accetta questa nuova formulazione?

FERRABINO, *f.f. relatore.* L'accetto. Deve intendersi, però, che quando venga sostituito uno dei commissari il giudizio comincia *ex novo*?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Questo avviene sempre.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma nel testo presentato dai senatori Fer-

rabino e Banfi e modificato dall'onorevole Ministro. Se ne dia nuovamente lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Oltre i tre commissari, la Sezione I del Consiglio superiore designa due commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia nuovamente lettura del terzo comma nel testo proposto dai senatori Ferrabino ed altri.

BISORI, *Segretario*:

« Alla designazione dei componenti la Commissione, la Sezione I del Consiglio superiore procede dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande d'ammissione alla sessione d'esame ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannelli propone di sostituire alla parola: « dopo » l'altra: « prima ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

FERRABINO, *f.f. relatore*. Si tratterebbe di far costituire la Commissione prima, invece che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Debbo dire che ho una certa perplessità che nasce dall'esperienza. Questa procedura ora proposta dal senatore Jannelli fu in atto per parecchi anni. Si sono verificati inconvenienti così che si è pensato di sostituirla costituendo la Commissione non prima ma dopo la presentazione delle domande da parte dei candidati. Adesso, come accade nelle cose umane, si vorrebbe ritornare al sistema di prima. Il vero è che inconvenienti ci sono in un sistema e nell'altro. Se il Ministro è favorevole al sistema proposto dal senatore Jannelli io, seppure perplesso, aderisco.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. La legge è fatta per provvedere alle libere docenze, ossia a coloro che aspirano a conseguire la libera docenza. È chiaro dunque che chi ha questa aspirazione deve sapere prima come è costituita la Commissione per sapersi regolare. In materie opinabili, nelle discipline filosofiche o giuridiche, per esempio, si guarderà bene dal sottoporsi al giudizio di una Commissione che sa essere contraria al metodo, all'indirizzo che egli segue. Per questo sono favorevole a che la Commissione venga designata prima e non dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

BANFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANFI. Stavo per dire quello che ha detto il collega Sacco. Mi pare che modificare il « dopo » in un « prima » porta, innanzi tutto, una maggiore garanzia di indipendenza nella nomina della Commissione, che non è in tal modo soggetta a quelle eventuali pressioni che ci potrebbero essere per parte dei singoli concorrenti e dei loro patroni.

In secondo luogo mette i concorrenti stessi in condizioni di conoscere la situazione in cui affronteranno l'esame. Quindi dal punto di vista, sia della giustizia e dell'imparzialità, sia dell'interesse e della dignità degli stessi concorrenti, mi pare opportuno approvare la parola « prima » invece della parola « dopo ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole all'approvazione della parola « prima » invece della parola « dopo » anche perchè così miglioriamo il testo della Camera che poteva creare qualche complicazione. Le elezioni si fanno sempre prima della scadenza del termine del concorso; mi pare giusto quindi che anche questa designazione venga fatta prima e non dopo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma nel testo presentato dai senatori Ferrabino e Banfi con l'emendamento proposto dal senatore Jannelli e accettato dal Governo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Alla designazione dei componenti la Commissione, la Sezione I del Consiglio superiore procede prima della scadenza del termine per

la presentazione delle domande d'ammissione alla sessione d'esame ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura degli ultimi due commi dell'articolo 3 sui quali non sono stati presentati emendamenti.

BISORI, *Segretario*:

« Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4° grado incluso.

« Le Commissioni si riuniscono in Roma ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BISORI, *Segretario*:

Art. 4.

Il Ministro, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.

La relazione della Commissione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza è fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario.

La tassa per l'esercizio della libera docenza è fissata in lire 3000, da versarsi alla Università od Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.

La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Università od Istituto superiore.

(*È approvato*).

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.

PRESIDENTE. Sull'articolo 6 era stato presentato da parte del senatore Jannelli un emendamento soppressivo dell'articolo stesso. Tale emendamento è però decaduto in seguito alla reiezione della modificazione proposta dallo stesso senatore Jannelli al primo comma dell'articolo 2.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 7. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso propongo che sia conferita

alla Commissione la facoltà di procedere al coordinamento dell'articolo 3.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità » (2511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme sulla imposta di bollo ed una nuova tariffa sull'imposta medesima.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno soddisfare l'esigenza di semplificare e riordinare radicalmente il tributo, perequando il carico tributario sui vari atti, adeguando le aliquote al mutato valore della moneta, facilitando la identificazione delle categorie degli atti imponibili e del loro regime fiscale e rendendo più agevole il pagamento e l'accertamento dell'imposta.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini delle semplificazioni previste dall'articolo precedente le nuove norme e le relative tariffe dovranno attuare i seguenti criteri:

1° coordinamento del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, con le disposizioni emanate successivamente, con i nuovi codici, con le leggi riflettenti le cambiali e gli altri titoli di credito, e con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

2° eliminazione di tutte le disposizioni non più rispondenti alle necessità o alle mutate condizioni di vita della Nazione o di limitato rendimento tributario o di molestia per il contribuente;

3° adeguamento della misura dei vigenti articoli di tariffa al mutato valore della moneta, con contemporanea riduzione degli stessi ad un numero limitato di voci e con elevazione di taluni limiti di esenzione;

4° raggruppamento in un solo articolo di tariffa di atti affini e similari riducendo al minimo l'attuale discriminazione degli atti e scritti soggetti a bollo;

5° semplificazione delle modalità di accertamento e di pagamento dell'imposta e con eventuale sostituzione del pagamento a *forfait* alla redazione in carta bollata di determinati atti ricorrenti tra le stesse parti, in modo da conciliare le esigenze dei contribuenti con gli interessi erariali;

6° stralcio delle disposizioni riguardanti le imposte indicate nell'articolo 5 della presente legge, le quali peraltro rimarranno in vigore nella misura e con le norme di accertamento e di applicazione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge tributaria sulla pubblicità prevista dal detto articolo 5;

7° soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta, salvo casi speciali determinati nella tabella *B* allegata alla legge;

8° variazione della misura dell'aggio da corrispondere ai distributori secondari, graduandola all'importo dei valori bollati venduti nel corso di ciascun anno;

9° semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti le sanzioni relative alle trasgressioni alle nuove norme in conformità ai criteri indicati nell'articolo seguente.

(*È approvato*).

Art. 3.

a) I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, i funzionari delle pubbliche Amministrazioni e dei collegi amministrativi in genere, gli arbitri, i notai, gli avvocati, i procuratori legali, gli agenti di cambio, che non osservino gli obblighi ed i divieti stabiliti a loro carico dalle nuove norme sull'imposta di bollo e dall'annessa nuova tariffa, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000.

b) Chiunque rediga atti e scritti pei quali è dovuta l'imposta sin dall'origine senza il pagamento della imposta o con pagamento di imposta insufficiente è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 per ciascun atto.

La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto senza aver pagato la relativa imposta.

Per le trasgressioni relative alle cambiali ed agli altri effetti di commercio, nonchè agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria è da 50 a 100 volte l'imposta non pagata col minimo di lire 300.

c) Chiunque fuori delle ipotesi previste nelle precedenti lettere *a*) e *b*) non osservi obblighi, divieti o prescrizioni della legge e della annessa tariffa è punito con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

d) Le pene stabilite dall'articolo 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa e smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati.

e) Nel caso in cui sia consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1° per la omessa o tardiva denunzia una sopratassa uguale a sei decimi della imposta;

2° per la infedele denunzia una sopratassa uguale a sei quinti della imposta;

3° per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 per cento della imposta.

Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale.

Le sopratasse, di cui ai numeri 1 e 3 della precedente lettera *e*), sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro per le finanze ha la facoltà di affidare ad Istituti di credito, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, la distribuzione dei valori bollati alle persone fisiche, uffici ed enti incaricati della rivendita dei valori medesimi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme tributarie sulla pubblicità, con allegata tariffa, disciplinando l'imposizione delle varie forme di pubblicità in relazione ai progressi tecnici verificatisi in tale settore e alle diverse esigenze dei singoli mezzi con i quali è attuata la pubblicità ed in particolare degli avvisi al pubblico, delle inserzioni su giornali e periodici, delle proiezioni cinematografiche e luminose e delle trasmissioni radiofoniche.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno in ogni caso tener presenti le esigenze della espansione commerciale attraverso l'attività pubblicitaria, adeguando nel miglior modo possibile il tributo alla crescente sfera di tale attività e al mutato valore della moneta, assicurando nel contempo la semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento dell'imposta.

Per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni delle nuove norme saranno osservati i criteri di cui all'articolo seguente.

(*È approvato*).

Art. 6.

a) Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari per i quali è prescritto il pagamento dell'imposta con marche, punzone od altri contrassegni senza il pagamento dell'imposta medesima o con pagamento di imposta insufficiente, è punito con una pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta col minimo di lire 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario.

b) Chiunque fuori delle ipotesi previste nella lettera precedente non osservi obblighi, divieti e prescrizioni della presente legge e dell'annessa tariffa è punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

c) Nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1° per la omessa o tardiva denunzia una sopratassa eguale a sei decimi dell'imposta;

2° per la infedele denunzia una sopratassa eguale a sei quinti della imposta;

3° per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 per cento dell'imposta.

Le sopratasse di cui ai numeri 1 e 3 della presente lettera *c*), eccettuate quelle per infedele denunzia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito.

d) Le pene stabilite dall'articolo 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.

(*È approvato*).

Art. 7.

È costituita una commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, incaricata di esprimere il proprio parere sulle norme e sulle tariffe da emanarsi ai sensi della presente legge.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Esprimo delle preoccupazioni su alcune cose che riguardano i nostri lavori e mi permetto di dirle subito, poichè mi pare che questa sia la sede più adatta. Debbo notare anzitutto che il disegno di legge che avevamo già iniziato a discutere e stavamo esaurendo: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » è stato preceduto, ad un tratto, nell'ordine dei davori, da altri disegni di legge. Io ignoro le ragioni che hanno determinato questo spostamento, sembrandomi razionale ed economico per l'ordine dei lavori che il disegno di legge sull'organizzazione regionale dovesse essere subito definito. Data anche l'urgenza, penso che ci si poteva mettere d'accordo per diminuire il numero o la durata degli interventi, ma mi pare obbligatorio portare a termine questo disegno di legge prima di ogni altra cosa, perchè, al di fuori di qui, chi ignora le esigenze esclusivamente tecniche dell'ordine dei lavori pensa che questa sia una manovra misteriosa e dolosa per non mandare avanti il disegno di legge sull'organizzazione regionale.

CINGOLANI. Perchè queste aggettivazioni! Perchè deve sempre giudicarci così!

LUSSU. Senatore Cingolani, mi sono espresso volutamente con una forma cordiale di eufemismo non attribuendo a me o a lei o ad altri questo pensiero, ma a chi è estraneo alla nostra

vita parlamentare e al tecnicismo dei nostri lavori. Mi dia atto che sono stato corretto.

CINGOLANI. Mi sarò sbagliato, ma sa, noi siamo abituati a queste aggettivazioni poco galanti.

LUSSU. C'è poi un'altra questione per la quale dirò molto lealmente che le preoccupazioni non sono solo del pubblico, cui mi riferivo poc'anzi, ma anche mie personali. Si tratta del disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari che, messo all'ordine del giorno quattro giorni fa, come seconda voce dell'ordine del giorno, piano piano scivola, scivola, sprofonda e rischiamo di non vederlo più. Questo, a mio parere, è un po' grave, perchè nelle discussioni svoltesi alla Camera in questi giorni sulla riforma della legge elettorale da più d'uno è stato avanzato il dubbio o il sospetto che questo disegno di legge, pur voluto dalla Camera, pur discusso per tanti anni sulla stampa e nel Paese, pur essendo stato presentato come necessario all'Assemblea costituente, è stato insabbiato al Senato. Rifiuto di credere che ci sia qui nel Senato un solo collega e tanto meno uno della nostra autorevole e rispettata Presidenza che abbia pensato ad insabbiare la legge sulle incompatibilità parlamentari. Onorevole Cingolani, le sarei molto grato se mi prestasse attenzione, perchè mi rivolgo proprio a lei e faccio appello al suo intervento, fiducioso che almeno una volta, su una questione in cui noi siamo stati sempre d'accordo (almeno lei e io sempre) fin dagli anni lontani della nostra giovinezza, anche stasera ci possiamo trovare d'accordo.

Chiederei perciò, e ne faccio una questione d'importanza politica, che la nostra Presidenza, d'accordo con l'Assemblea, voglia modificare l'ordine dei lavori di domani mattina e di domani sera. Le autorizzazioni a procedere — non casca il mondo se i nostri colleghi minacciati passeranno il Natale in ansia — non hanno alcuna grave importanza, come non hanno importanza le leggi poste all'ordine del giorno prima di quelle sull'autonomia regionale e sulle incompatibilità parlamentari: sia le une che le altre possono perciò essere discusse successivamente. Ecco perchè io penso che si debba porre alla nostra attenzione il problema dello spostamento nell'ordine del giorno dei nostri lavori, mettendo come primo punto il disegno di legge sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali e come secondo punto la legge sulle incompatibilità parlamentari. Credo che non ci sia alcun ostacolo serio, nè di carattere tecnico, nè di carattere politico, perchè siano discussi questi due disegni di legge. Così facendo noi potremo giungere alle feste di Natale, le quali, se è esatto quanto ho sentito, cominceranno venerdì 19, sicuri che le autonomie regionali sono state definite, comunque definite — e il Parlamento e il Paese sapranno in che modo — e che il disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari, reclamato da tutto il Parlamento e dal Paese, è stato votato prima delle vacanze. Se così non fosse, queste due importanti leggi sarebbero rinviate all'anno venturo, mentre penso che ci possiamo trovare tutti d'accordo sul fatto che si definiscano tali questioni prima delle vacanze natalizie.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevole Lussu, non c'è nessuna differenza di fondo tra noi: debbo solo riconfermare quanto le ho detto in una conversazione amichevole, cioè che quei progetti di legge mi stanno a cuore, tanto che vedrà sulla questione delle incompatibilità, quando ne discuteremo, che personalmente sarò molto drastico.

Circa l'inserzione nell'ordine del giorno di quei disegni di legge, faccio notare che noi abbiamo già preso degli impegni in Aula, uno durante la presidenza del vice presidente Molè per il disegno di legge sul Ministero dell'Africa italiana per la seduta di venerdì, l'altro durante la presidenza del presidente Paratore, per i provvedimenti finanziari per la seduta pomeridiana di domani. Allora quando potremo esaminare questi altri disegni di legge? L'onorevole Lussu sa che ci sono ancora sei oratori iscritti per la discussione generale sulle Regioni e non può credere che si possa risolvere questa questione in mezza giornata. D'altra parte il collega Bergmann, prima di partire per Parigi, mi ha espresso il desiderio di essere presente almeno alla fase conclusiva di questa discussione.

Quindi non ci deve essere nessun sospetto contro di noi se diciamo che in questi due giorni rimasti non possiamo fare altro che esaminare quei provvedimenti già messi all'ordine del giorno.

Ancora, riguardo alla questione delle incompatibilità, onorevole Lussu, non è questione semplice come ella potrebbe credere. Mi sono pervenute delle lettere dall'Assemblea *ad hoc* che precede quella « Comune » che si riunirà in gennaio, per il piano Schuman, sulle deliberazioni prese dai vari parlamenti circa le incompatibilità. La Nazione che ancora può prestare il fianco a delle critiche sarebbe solo la nostra, se fosse approvato così come è il progetto sulle incompatibilità, che trasformerebbe il Parlamento in una accolta di sospettati e di sorvegliati speciali.

Sarà quindi opportuno che, pur essendo spietati in questa materia, lo siamo in modo ragionevole ed intelligente, pur essendo forti e pur essendo duri. Comunque non è una leggina che si possa sbrigare in due ore con una seduta mattutina o venerdì con la fretta di prendere il treno. Io chiederei all'onorevole Lussu di credere alla mia lealtà quando gli dico che su questo progetto di legge esporremo limpidamente e chiaramente il nostro pensiero che potrà collimare col suo e che manteniamo l'impegno già preso anche per gli altri progetti.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Mi dispiace parlare adesso all'ultimo momento, ma d'altronde è a fine di seduta che si parla sull'ordine dei lavori.

Evidentemente la duplice questione che io ho avuto occasione di sollevare ha un valore politico. Io comprendo che se avessi dovuto agire con la solita procedura abituale, prima di prendere la parola, a titolo personale, e ne ho tutto il diritto, avrei fatto meglio ad interpellare tutti i colleghi. Io mi permetto di dire che la questione assume ora un aspetto politico e tale rimane soprattutto dopo il discorso del collega senatore Cingolani, il quale in pratica molto abilmente — egli è maestro in questo — per una ragione o per l'altra, ha finito per concludere che sia la legge regionale sia la legge sulle incompatibilità dovranno essere discusse dopo le vacanze. Dovranno invece essere discusse domani, altrimenti non si fa nè l'una nè l'altra, perchè dopo le vacanze natalizie abbiamo altri provvedimenti, di cui tutti sappiamo la natura. Affronteremo, infatti, la discussione della legge elettorale. (*Interruzione del senatore Cingolani*). Onorevole Cingolani, io ho il piacere e l'onore di conoscerla da molto tempo e farei un torto alla sua abituale e nota finezza politica se dovessi dirle che tutto quanto ha esposto sembra molto semplice e fluido, ma niente è in realtà semplice e fluido, neppure quell'appello civile e cavalleresco rivolto a una ninfa come l'onorevole Bergmann, che tanto tiene alla legge regionale e anzitutto desidera che sia definita. Sulle incompatibilità parlamentari, poi, debbo dire che le questioni da lei esposte contorcono il problema. Dobbiamo discutere e definire quel progetto di legge e dobbiamo cominciare adesso, altrimenti quando se ne parlerà? Dopo le elezioni. Perciò, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, mi dispiace di poter essere incorso in una posizione differentemente apprezzata da altri colleghi, però a me pare che questa sia una questione politica che debba essere definita con chiarezza.

MOLÈ ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ ENRICO. Vorrei proporre, senza continuare in questa discussione, di accettare l'ordine del giorno così come è e di sollevare domani pomeriggio, quando sarà presente il Presidente Paratore, in occasione della discussione del disegno di legge sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, la questione del disegno di legge sulle incompatibilità. Per questo vorrei pregare l'amico Lussu di lasciare le cose così come sono almeno fino a domani.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Il senatore Molè, che è anche Vice Presidente dell'Assemblea, mi mette nel doveroso obbligo di aderire alla sua richiesta. Quello che ho detto mantiene però tutto il suo valore.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a sua conoscenza l'attività arbitraria e illegale alla quale si è abbandonato il Prefetto di Co-

senza nei riguardi delle amministrazioni comunali. Più particolarmente se sa:

1) di un telegramma inviato al Sindaco di Spezzano della Sila con il quale lo si invita « a scanso di responsabilità » a cancellare dall'ordine del giorno di quel Consiglio comunale il punto « L'Amministrazione comunale per la libertà, la rinascita e la pace »;

2) di un analogo telegramma al Sindaco di Castrovillari con il quale gli si vieta di far discutere dal Consiglio comunale gli articoli 3, 11, 48, 49 della Costituzione repubblicana;

3) della sospensione per un mese da ufficiale del Governo del Sindaco di San Cosimo Albanese per aver consentito che si tenesse da un balcone della casa comunale un comizio sul tema « La difesa della Costituzione è un dovere per tutti ».

E se non ritiene che tali interventi, oltre a costituire degli inqualificabili soprusi, sono delle aperte violazioni della Costituzione e delle arbitrarie interferenze ai danni delle autonomie comunali (451).

SPEZZANO.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

1) i motivi per i quali è stato destituito dall'Opera Valorizzazione Sila il tecnico ingegner Romiti e quali responsabilità (particolarmente nei riguardi dell'Impresa Gleje appaltatrice per milioni di lavori dell'Opera Valorizzazione Sila come Ente di riforma e come concessionaria della Cassa del Mezzogiorno) sono stati accertati a suo carico;

2) se non sente indispensabile per l'accertamento della verità e per la punizione dei colpevoli disporre una severa inchiesta per accertare altre eventuali responsabilità, specie nei riguardi di qualche alto papavero dei Consorzi di bonifica del Crotonese e del Catanzarese (2214).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se ritiene conforme alla Costituzione Repubblicana e alle autonomie comunali il provvedimento del Prefetto di Catanzaro con il quale, all'evidente scopo di favorire alcuni ricchi signori, ha nominato il ragioniere Gagliardi Rocco per l'applicazione dell'imposta di famiglia nel comune di Cotronei (Catanzaro) tentando così di perpetuare il vecchio sistema di esentare dalla imposta i ricchi facendola ricadere sui poveri e sui lavoratori (2215-*Urgenza*).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i danni prodotti dall'inondazione delle terre nei bacini del Volturno e del Garigliano e per chiedere urgenti misure atte a risarcire i piccoli coltivatori delle perdite subìte e ad alleviare le misere condizioni delle laboriose popolazioni di quelle zone periodicamente colpite dalle alluvioni (2216-*Urgenza*).

BOSCO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'industria e commercio, per conoscere: 1° le ragioni che lo hanno indotto a rinnovare recentemente la nomina di un Commissario dell'Ente nazionale serico anzichè procedere alla ricostituzione degli organi democratici che devono presiedere all'ente stesso ripristinando così la sua normale amministrazione in conformità dei voti ripetutamente espressi dal Parlamento; 2° i motivi che hanno impedito all'Amministrazione commissariale, che dura ormai da sette anni, di formulare quelle riforme dello Statuto dell'ente le quali costituiscono la premessa necessaria alla normalizzazione della sua attività; 3° se non ritiene opportuno e necessario fissare al nuovo commissario un termine breve e perentorio entro il quale questi deve formulare e presentare la proposta di modifica dello Statuto per procedere sollecitamente alla nomina di regolare Consiglio di amministrazione dello stesso Ente nazionale serico, secondo le norme democratiche (2563).

GRAVA.

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, con mia interrogazione del 13 febbraio c. a. al Ministro dei lavori pubblici feci presente:

che la polizia stradale elevava contravvenzioni a coloro che, quando la strada statale dell'Abetone era coperta di ghiaccio e neve, vi circolavano con sci e slitte;

che l'uso di tali veicoli su tale strada non era mai stato vietato da prefetti o sindaci in ordine all'articolo 23 del Codice stradale e che conseguentemente sulla strada stessa non esisteva alcun cartello indicante, ai sensi dell'articolo 27 dello stesso Codice, il divieto di circolazione con sci e slitte;

che, ciò essendo, le contravvenzioni erano illegittime dal momento che il Codice stradale vieta solo l'usare slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o neve (articolo 1, n. 9) ed il procedere a gare di velocità senza speciali autorizzazioni (articolo 35).

Il 5 aprile corrente anno il Ministro dei lavori pubblici rispose:

che « l'impiego degli sci e delle slitte per uso di trasporto personale, lungo la strada coperta di ghiaccio o neve, rientra nell'uso normale di mezzi di trasporto e non può essere vietato »;

che solo « l'impiego di sci e slitte che usino la strada come pista sportiva costituirebbe un evidente impedimento e una colpa da reprimere » invocando al riguardo, secondo me impropriamente, l'articolo 12, n. 1, del Codice stradale, laddove invece è da tener presente, in materia di gare e (quindi) di piste, la specifica norma dell'articolo 25 da me citato.

Apprendo ora che il 7 corrente la Polizia stradale, all'Abetone, ha ripreso a contestare numerosissime contravvenzioni per uso di sci e slitte sulla pubblica strada, suscitando generali proteste e critiche.

Pare che, per giustificare le contravvenzioni, la Polizia suddetta abbia addotto l'inesperienza di alcuni sciatori. Tale spiegazione peraltro non giustificherebbe in fatto l'elevato numero delle contravvenzioni. Ed è comunque insostenibile in diritto: basti rilevare che, se valida, implicherebbe che si potessero parimenti elevare contravvenzioni ai ciclisti principianti, mentre la legge — ove non richiede particolari patenti — esige solo, dai conducenti dei vari veicoli, generica idoneità per età e condizioni psico-fisiche (articolo 32) e moderazione nella velocità (articolo 36).

Domando:

se i Ministri interroganti siano informati di questi rinnovati abusi della Polizia stradale all'Abetone, ed eventualmente di altri consimili in altre località montane;

se e quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare (d'urgenza come occorrerebbe, data la stagione) contro il ripetersi degli abusi anzidetti (2564).

BISORI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente domani, giovedì 18 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16 con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore ALUNNI PIERUCCI, per i reati di vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1949, n. 1317) e di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CLXXXIII);

contro il senatore TRAINA, per il reato di pubblica intimidazione (articolo 421 del Codice penale) (Doc. CXCVIII);

contro il senatore BOSI, per aver tenuto un comizio in luogo pubblico senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CCI);

contro il senatore MOLÈ Enrico, per contravvenzione alle disposizioni legislative sugli spettacoli (articoli 110, 112, nn. 2, e 666,

prima parte, del Codice penale, in relazione agli articoli 68, 70 e 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CCII).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. — Attribuzione alla Regione sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna (2525) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere (2353) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale (2590).

4. Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile (2461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (secondo provvedimento) (2436-*Urgenza*).

2. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (terzo provvedimento) (2453-*Urgenza*).

3. Emissione di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1962 (2746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge e della seguente proposta di legge:

1. Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime (2470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424 (2487).

3. Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

5. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

8. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

9. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

10. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

12. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180) (*Rinviata la discussione alla seduta di venerdì 19 dicembre 1952*).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

3. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

5. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VII. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,10).

ERRATA CORRIGE

Si avverte che nel resoconto stenografico della seduta del 4 dicembre 1952, pag. 37437, nel testo del discorso pronunciato dal senatore Menghi sul disegno di legge relativo al concorso dello Stato per la costruzione di nuove chiese, invece delle parole: «pattume del vecchio e nuovo clericalismo», si debbono leggere le altre: «pattume del vecchio e nuovo anticlericalismo».

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti